

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

II SEZIONE PENALE ~~CRIMINE~~

UDIENZA PUBBLICA

DEL 6/5/2004

SENTENZA

N. 826

Composta dagli Ill. mi Sigg. :

Dott. FRANCESCO MORELLI

Presidente

REG. GEN.

Dott. MARIO FANTACCHIOTTI

Consigliere

N. 48354/03

Dott. ANTONIO ESPOSITO

“

Dott. MAURIZIO MASSERA

“

Dott. GIULIANO CASUCCI

“

ha pronunciato la seguente :

SENTENZA

sui ricorsi proposti dal:

PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Caltanissetta;

e dagli imputati:

1. Riina Salvatore nato a Corleone il 16/11/1930;
2. Biondino Salvatore nato a Palermo il 10/01/1953;
3. Madonia Antonino nato a Palermo il 14/09/1952;
4. Onorato Francesco nato a Palermo il 16/11/1960.

avverso la sentenza emessa in data 08/03/2003 dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta.



Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Antonio Esposito ;

udite le conclusioni del P.G. dr. Gianfranco Ciani che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi di Riina Salvatore, Biondino Salvatore e di Madonia Antonino, rigettarsi il ricorso di Onorato Francesco e i ricorsi del Procuratore Generale avverso l'assoluzione degli imputati Galatolo Vincenzo e Galatolo Angelo.

Sentite le conclusioni dell'avv. Francesco Crescimanno del Foro di Palermo, difensore delle parti civili Maria ed Anna Falcone e Carla Del Ponte, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi del P.G. e il rigetto dei ricorsi degli imputati.

Udite le conclusioni dell'avv. Giuseppe Li Peri del Foro di Palermo, difensore degli imputati Galatolo Vincenzo e Galatolo Angelo che ha chiesto il rigetto dei ricorsi del P.G..

Sentite le conclusioni dell'avv. Mario Geraci del Foro di Roma, per delega dell'avv. Fabbri, difensore di Onorato Francesco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente procedimento trae origine dalle vicende verificatesi il 21 giugno del 1989 nei pressi della località palermitana denominata "Addaura" ed esattamente sulla scogliera antistante una villa, dove soggiornava il Giudice Istruttore dott. Giovanni FALCONE, sul lungomare Cristoforo Colombo n. 2731.

Alle ore 7.30 antimeridiane, gli agenti di polizia addetti alla protezione personale del magistrato, Lo Re, Di Maria, Lo Piccolo e Lindiri, rinvenivano, nel corso di una ricognizione di quella parte della villa che presentava un diretto sbocco sul mare, attraverso un passaggio che terminava in una piattaforma in cemento ove si giungeva tramite una rampa di sei gradini accanto ad uno scoglio, una muta subacquea, un paio di pinne, una maschera tipo "Solana" ed una borsa sportiva blu con la scritta Veleria San Giorgio contenente una cassetta metallica.

All'interno della cassetta si trovava un congegno la cui elevata potenzialità distruttiva veniva immediatamente percepita e che, in seguito ad analisi degli artificieri, risultava essere composto da 58 candelotti di esplosivo per uso civile del tipo "BRIXIA 85", per un peso complessivo di circa 8 kg. prodotto da una società bresciana, innescati con due detonatori elettrici collegati ad un congegno elettromeccanico comandato da una apparecchiatura radio- ricevente.

Venivano immediatamente coinvolti gli esperti artificieri dei Carabinieri, in particolare il Brigadiere TUMINO – giunto sul luogo intorno alle 11.30, alcune ore dopo l'originario richiesto intervento – per impedire lo scoppio della carica radiocomandata, provvedeva a separare la sostanza esplosiva dall'innesco, mediante

esplosione controllata, non prima di avere esaminato l'ordigno ed avere fatto sgombrare l'area, temendo che un intervento immediato potesse farlo deflagrare, per la possibile presenza di congegni antirimozione o a tempo.

L'intervento dell'artificiere, pur rendendo inoffensivo il congegno, danneggiava fortemente il comando di attivazione della carica esplosiva – una ricevente radio FM, marca "EXPERT SERIES SANWA" operante sulla frequenza VHF di 35 Megahertz

costringendo gli inquirenti ad una delicata e laboriosa opera di rastrellamento, estesa anche allo specchio di mare antistante la piattaforma, tramite l'impiego di unità subacquee, allo scopo di ricercare tutti i frammenti che componevano l'ordigno esplosivo. La collocazione del congegno induceva subito a ritenere che l'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" avesse voluto realizzare un attentato nei confronti del predetto magistrato, da tempo impegnato in prima linea in numerosi processi, proprio contro la criminalità organizzata, quale componente dello specifico settore antimafia costituito presso l'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo dal consigliere Rocco Chinnici, già vittima, nel 1983, del drammatico attentato di via Federico Pipitone.

Il giorno dell'attentato, si sarebbero dovuti trovare, peraltro, presso la villa del dott. FALCONE, ove egli si recava saltuariamente, due magistrati elvetici, il Pubblico Ministero Carla DEL PONTE ed il giudice istruttore Carlo LEHMANN, della giurisdizione sottocenerina, entrambi da pochi giorni a Palermo per completare un'attività giudiziaria, in sede di commissione di rogatoria internazionale, consistente nell'esame di diversi soggetti, tra cui esponenti di spicco della criminalità mafiosa

palermitana, per un'indagine collegata ai reati di criminalità organizzata di cui si occupava il dott. FALCONE nell'ambito della propria competenza territoriale.

Gli elementi emersi nella prima fase delle indagini venivano dunque ritenuti dagli inquirenti sufficienti per individuare la vittima designata e per inquadrare genericamente il fatto nelle dinamiche dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" operante in varie province siciliane, ma non idonei ad identificare autori e mandanti dell'attentato, né a comprendere il reale significato di detta azione ed il suo collegamento con altri episodi verificatisi nel periodo precedente e successivo.

Di conseguenza l'attentato rimaneva, quindi, per lungo tempo, avvolto nel mistero più fitto.

Peraltro, solo in una seconda fase ed a vari anni di distanza, le dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, tra cui innanzitutto Giovambattista Ferrante e Francesco Onorato, portavano ad individuare in concreto, Biondino Salvatore, Madonna Antonino, Galatolo Vincenzo e Galatolo Angelo come autori materiali dell'attentato e Riina Salvatore come mandante dell'azione delittuosa, oltre ad altri soggetti non completamente identificati.

L'inizio della collaborazione di Giovambattista Ferrante, uomo d'onore di San Lorenzo, collocabile nel luglio 1996, dava, infatti, nuovo impulso alle indagini fornendo notizie concrete e precise circa le modalità di riferimento dell'esplosivo utilizzato per l'attentato, che egli stesso aveva fornito al Madonna Antonino tramite Biondino Salvatore. Poco dopo, nel successivo mese di settembre, Francesco Onorato, già reggente, (ovvero responsabile in assenza del titolare designato), della

famiglia mafiosa di Partanna Mondello, forniva il proprio apporto collaborativo – ritenuto decisivo dai Giudici di merito – confessando il proprio diretto coinvolgimento nella fase esecutiva dell’attentato, concretizzatosi essenzialmente in pattugliamenti e appostamenti sul luogo del delitto, e raccontando in particolare di una riunione operativa, svoltasi per organizzare l’azione criminosa, presso l’abitazione palermitana di Mariano Tullio Troia, alla quale avevano partecipato, oltre ad esso Onorato, (rimasto in disparte), Antonino Madonna, Salvatore Biondino e Vincenzo Galatolo.

Sulla base di tali dichiarazioni Salvatore Riina, Salvatore Biondino, Antonino Madonna, Vincenzo Galatolo, Angelo Galatolo e Francesco Onorato venivano tratti a giudizio della Corte di Assise di Caltanissetta per rispondere dei seguenti delitti:

- a) del reato di cui agli artt. 61 n° 10, 81 cpv., 110, 112 n° 1 e 2, 422 c.p., per aver, in concorso con altre persone, non tutte allo stato identificate, in numero superiore a cinque;

Salvatore RIINA, in qualità di mandante, in ragione della carica ricoperta all’interno del sodalizio criminale denominato “Cosa Nostra” (rappresentante della “commissione provinciale” di Palermo, in seno alla “commissione interprovinciale” o “regionale”, e capo mandamento di Corleone) e di esecutore materiale;

Salvatore BIONDINO (sostituto del capo mandamento di San Lorenzo detenuto, Giacomo Giuseppe Gambino);

Antonino MADONIA (uomo d'onore della famiglia di Resuttana e figlio del capo dell'omonimo mandamento, Francesco);

Vincenzo GALATOLO (rappresentante della famiglia dell'Acquasanta, rientrante nel mandamento di Resuttana);

Angelo GALATOLO (figlio di Giuseppe e nipote di Vincenzo Galatolo, uomo d'onore della famiglia dell'Acquasanta);

Francesco ONORATO (uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo);

in qualità di esecutori materiali

al fine di uccidere il dr. G. Falcone, compiuto atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità: progetto di eliminazione che prendeva concretezza nel giugno del 1989, con l'attività ideativo – deliberativa, preparativa ed esecutiva di seguito enucleata:

in particolare:

Salvatore RIINA deliberava, in uno ad altri soggetti, allo stato non ancora individuati, l'eliminazione fisica del Dr. Giovanni FALCONE – per essere stato quest'ultimo il magistrato che aveva, con la sua lunga attività giudiziaria, presso il Tribunale di Palermo, posto in concreto pericolo la stessa sopravvivenza dell'organizzazione - nonché della dottoressa Carla DEL PONTE, all'epoca Sostituto Procuratore Pubblico di Lugano, e del Giudice Istruttore Claudio LEHMANN, anche in considerazione delle Indagini che stavano conducendo in collegamento con il predetto dott. FALCONE, e forniva a Salvatore BIONDINO



l'autorizzazione a consegnare ad Antonino MADONIA l'esplosivo da impiegare nell'attentato;

Salvatore BIONDINO partecipava ad una riunione preparatoria dell'attentato, svoltasi presso l'abitazione di Mariano Tullio TROIA, provvedeva all'organizzazione e all'effettuazione di sopralluoghi nella zona interessata dall'attentato, nonché alla fornitura dell'esplosivo (costituito da 58 cartucce, di .pulvirulento nitroglicerinato Brixia – B5), dopo averlo prelevato, in uno a Giovan Battista FERRANTE, dal deposito di contrada Malatacca ove era conservato, mediante consegna, previa autorizzazione del RIINA, ad Antonino MADONIA, ed all'individuazione di un sito idoneo per la collocazione degli attentatori preposti ad azionare il telecomando;

Antonino MADONIA e **Vincenzo GALATOLO** partecipavano ad una riunione preparatoria dell'attentato svoltasi presso l'abitazione di Mariano Tullio TROIA, contribuivano (ed in particolare, il primo anche a livello organizzativo) all'effettuazione di sopralluoghi preliminari di controllo nella zona teatro dell'attentato e alla collocazione dell'ordigno precedentemente predisposto, sulla piattaforma antistante la residenza estiva del Dott. FALCONE;

Angelo GALATOLO, provvedeva o, comunque, contribuiva a collocare l'ordigno esplosivo sulla piattaforma antistante la villa presa in locazione dal Dott. FALCONE;

Francesco ONORATO, partecipava ad una riunione preparatoria dell'attentato, svoltasi presso l'abitazione di Mariano Tullio TROIA, e contribuiva, su specifico

incarico di Salvatore BIONDINO, all'effettuazione dei sopralluoghi preliminari di controllo, onde verificare tra l'altro, presenze di appartenenti alle Forze dell'Ordine e di venditori di contrabbando nella zona teatro dell'attentato.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto in danno di pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle funzioni e del servizio.

In Palermo, località Addaura, nel corso del mese di giugno del 1989.

I suddetti imputati, unitamente a Giovan Battista Ferrante, venivano chiamati a rispondere anche dei seguenti ulteriori delitti:

b) del reato di cui agli arti. 61 nr. 2, 110 e 112 nr. 1 c.p., 2, in relazione all'art. 1 della L. 02.10.67, nr. 895, come sostituiti, rispettivamente, dagli arti. 10 e 9 della L. 14 ottobre 1974, nr. 497, per aver, in concorso con altri soggetti non ancora tutti identificati, illegalmente detenuto n.ro 58 cartucce di esplosivo pulverulento nitroglicerinato, del tipo Brixia - B5, ciascuna di lunghezza pari a 250 mm, di peso di 135 grammi, per un totale di circa Kg. 8, nonché (i primi cinque) il congegno micidiale utilizzato per perpetrare il delitto sub a) descritto; cartucce estratte da una più consistente partita di esplosivo acquisita nel trapanese dallo stesso FERRANTE e da altri uomini d'onore, nel corso del 1985 e conservata, dapprima, presso il deposito di "case Ferreri" e, successivamente, presso quella di "contrada Malatacca", entrambi nella disponibilità della "famiglia" di San Lorenzo.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con il concorso di più di cinque persone.

Con l'aggravante per RIINA, BIONDINO, MADONIA, Vincenzo e Angelo GALATOLO e ONORATO, di aver commesso il reato per eseguire la strage di cui al precedente capo a).

e) del reato di cui agli artt. 61 nr.2, 110 c.p., 1 e 4, primo e secondo comma, L. 02.10.67 nr. 895, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 12 e 9 della L. 14 ottobre 1974, nr. 497, poiché, in concorso con altri soggetti non ancora tutti identificati, portavano illegalmente in luogo pubblico il materiale esplosivo e il congegno micidiale di cui al precedente capo di imputazione, utilizzati per il delitto di strage, meglio specificato al predetto capo a).

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di cinque persone e in luogo pubblico in cui era concorso e adunanza di persone.

Con l'aggravante per RIINA, BIONDINO, MADONIA, Vincenzo e Angelo GALATOLO e ONORATO, di aver commesso il reato per eseguire la strage di cui al precedente capo a).

In Palermo, nel corso del mese di giugno 1989 e in epoca precedente.

Procedutosi al dibattimento, Onorato Francesco e Ferrante GiovanBattista, ribadivano le precedenti dichiarazioni ~~da~~ esse, tra loro "in toto" convergenti, venivano ritenute dalla Corte di Assise di Caltanissetta la fonte di prova primaria – avendo i collaboranti parlato della rispettiva partecipazione alla preparazione ed alla materiale esecuzione del crimine – unitamente a quelle successivamente rese

da Giovanni Brusca, considerate anch'esse fondamentali, per il ruolo di vertice rivestito in "Cosa nostra".

La Corte compiva dunque un approfondito iter attraverso le singole dichiarazioni dei collaboranti esaminati, giungendo, con sentenza del 27/10/2000, alle seguenti conclusioni:

1. dichiarava Riina Salvatore, Biondino Salvatore, Madonia Antonino, Onorato Francesco e Ferrante Giovanbattista colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, unificati per continuazione i reati ascritti al Ferrante sotto il più grave delitto di cui al capo C) e quelli ascritti agli altri imputati sotto il più grave delitto di cui al capo A), e, concessa in favore di Onorato Francesco e Ferrante Giovan Battista l'attenuante di cui all'articolo 8 D.L. 13 maggio '91 n. 152, ritenuta prevalente sulle aggravanti contestate, condannava Riina Salvatore, Biondino Salvatore e Madonia Antonino alla pena di anni 26 di reclusione ciascuno, Onorato Francesco alla pena di anni 10 di reclusione e Ferrante Giovan Battista alla pena di anni 3 di reclusione e lire 1.200.000 di multa;
2. assolveva Galatolo Vincenzo e Galatolo Angelo dei reati loro ascritti per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 II com. c.p.p..


Con sentenza emessa l'8/03/2003, la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta – pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta emessa il 27.10.2000, (depositata il 23.1.2001), proposto dai difensori degli imputati Riina Salvatore, Madonia Antonino, Ferrante

Giovambattista ed Onorato Francesco, dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta nei confronti di Riina Salvatore, Madonia Antonino, Biondino Salvatore, Galatolo Angelo e Galatolo Vincenzo, e dall'avv. Francesco Crescimanno del Foro di Palermo quale procuratore speciale e difensore delle parti civili costituite Maria Falcone Di Fresco, Anna Falcone Cambiano, Carla Del Ponte – così provvedeva:

1. Visto l'art. 591 comma I lett. d) c.p.p. dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dal PG nei confronti di Biondino Salvatore, per intervenuta rinuncia, ed ordinava l'esecuzione della sentenza impugnata.
2. Visti gli artt. 605 e 592 c.p.p., in parziale riforma della suddetta sentenza, riduceva la pena inflitta in primo grado agli appellanti Ferrante Giovambattista ed Onorato Francesco, determinandola per il primo nella misura unica finale di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa e, per il secondo, in quella di anni nove e mesi quattro di reclusione.
3. Confermava l'impugnata sentenza nei confronti di Riina Salvatore e Madonia Antonino.
4. Confermava l'impugnata sentenza nei confronti di Galatolo Angelo e Galatolo Vincenzo.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso innanzi a questa Suprema Corte di Cassazione Biondino Salvatore, Riina Salvatore, Onorato Francesco, Madonia Antonino, nonché, limitatamente alla assoluzione di Galatolo

Vincenzo e Galatolo Angelo, il Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Caltanissetta.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Galatolo', written vertically on the right side of the page.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Biondino Salvatore

Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso del Biondino nei confronti del quale, per non aver egli proposto appello, è stata ordinata l'esecuzione della sentenza di I grado. In maniera, quindi, del tutto irrituale ed incomprensibile, costui ha proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione emessa nel giudizio di appello al quale egli non aveva partecipato sia per non aver impugnato la sentenza di I grado sia per l'intervenuta rinuncia dell'appello proposto nei suoi confronti dal P.G.

Il ricorso di Riina Salvatore

Va ancora dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto da Riina Salvatore per assoluta genericità dei motivi limitandosi il ricorrente a dedurre genericamente, senza la indicazione, a sostegno dell'impugnazione, di supporti specifici e fattuali, la insussistenza di qualsiasi prova sull'apporto causale all'evento da parte di esso Riina.

Si è in presenza, quindi, di una vaga, inconsistente – (oltre che del tutto infondata per quanto si dirà in seguito) – doglianza che determina la inammissibilità del ricorso.



Il ricorso di Onorato Francesco

Onorato Francesco ricorre per Cassazione avverso la sentenza in questione deducendo la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche pur avendo la Corte di merito dato atto della repisiscenza dell'imputato che *“non aveva taciuto nulla sul proprio coinvolgimento nell'azione criminosa e non aveva manifestato timore o reticenza nell'autoaccusarsi anche di gravissimi delitti”*.

Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento della impugnata sentenza.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Invero, la Corte di Assise di Appello – dopo aver dato atto della collaborazione dell'Onorato – (la quale gli aveva consentito di ottenere il beneficio previsto dall'art. 8 D.L. 152/91 conv. in L. 203/91) – ha correttamente spiegato come la concessione delle attenuanti generiche presupponga un *“quid pluris”* rispetto al dato oggettivo della collaborazione, (già adeguatamente considerata con la concessione della suddetta diminvente), *“quid pluris”* del tutto inesistente rispetto, peraltro, alla eccezionale gravità del reato, sì che giustamente il Giudice di appello ha condiviso l'orientamento dei primi Giudici che, con adeguate argomentazioni, avevano negato all'imputato le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p..

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.



Il ricorso di Madonia Antonino

Passando ad esaminare il ricorso di Madonia Antonino, si osserva che costui ha mosso alla sentenza impugnata le seguenti censure:

1. Si contesta, innanzitutto, la ritenuta pericolosità dell'ordigno, (e la sua idoneità a provocare una strage), che aveva, in concreto, invece, il solo scopo di intimidire il dr. Giovanni Falcone e si contesta che l'ordigno fosse stato ritenuto, in concreto, idoneo ad assicurare l'attivazione dei detonatori e, dunque, l'esplosione dei candelotti

1.1 Si deduce che in concreto non erano state chiarite:

- a) le modalità di funzionamento del radiocomando;
- b) l'effettivo raggio di azione del radiocomando;
- c) la concreta collocazione del soggetto che materialmente avrebbe dovuto azionare il congegno a distanza.

1.2 Si deduce che agli atti vi era una serie di dichiarazioni dalle quali emergeva, in maniera convincente, un elemento di prova molto forte sulla inesistente pericolosità dell'ordigno avente, in sostanza, il solo obiettivo di intimidire il dr. Falcone, e precisamente:

- a) Il teste Sica Domenico, (Alto Commissario Antimafia), aveva dichiarato in dibattimento: *"le pile,utilizzate per confezionare l'ordigno, erano scariche"* e *"mancava un oggettino per produrre l'esplosione"*;
- b) Il teste Misiani Francesco, (magistrato addetto all'Ufficio dell' "Alto Commissario"), aveva osservato: *"il dubbio era che il meccanismo per farla*

esplodere quella sera non ci fosse o che era fatto in modo tale di non farlo innescare” “Le modalità erano tali come se si volesse far scoprire preventivamente il fatto, della borsa posta lì, di fronte o verso la casa dell’abitazione di Falcone”;

c) Il teste Mori Mario, (Comandante il Raggrupp. operativo speciale: Ros), aveva espresso perplessità in ordine alla effettiva funzionalità del telecomando affermando *“un consistente numero di Kg. di esplosivo messi lì senza alcuna possibilità di deflagrare era una minaccia molto relativa” “io ho pensato ad un tentativo intimidatorio più che ad un tentativo assolutamente mirato ad annientare Giovanni Falcone”.*

Meramente apodittica e contraddittoria, ad avviso del ricorrente, era la motivazione della sentenza nella parte in cui escludeva categoricamente ovvero sminuiva la rilevanza probatoria dei dati forniti dai testi indicati che facevano venir meno l’ipotesi dell’attentato.

2. Si contesta, poi, l’assunto della Corte di merito secondo cui l’attentato dell’Addaura era riferibile a “Cosa nostra”, fuoriuscendo, invece, tale atto criminoso dalle responsabilità del sodalizio mafioso per investire sfere di potere economico-politico che proprio Giovanni Falcone soleva indicare nel “terzo livello”. L’azione delittuosa si inquadrava in un “complotto orchestrato ai danni del magistrato Giovanni Falcone”.


A sostegno di tali tesi si evidenziano le seguenti anomalie:

- a) A fronte di un massiccio intervento di uomini della polizia era stato coinvolto un artificiere appartenente ai carabinieri;
- b) L'artificiere Tumino era stato condannato per i reati di falso ideologico e false dichiarazioni al P.M. in relazione ai fatti per cui era processo;
- c) L'intervento dell'artificiere Tumino era stato inspiegabilmente tardivo;
- d) L'intervento dell'artificiere era stato connotato da un forte grado di imperizia che nessuno dei consulenti e periti ascoltati in dibattimento aveva saputo motivare.

Le stesse perplessità sulla concreta funzionalità dell'ordigno conducevano nella direzione segnalata. Anche il limitato raggio di astratta micidialità dell'ordigno la diceva lunga sulla effettiva finalità dell'attentato (solo se il Giudice Falcone si fosse recato sulla piattaforma avrebbe rischiato di morire; non anche nel caso in cui si fosse trovato vicino alla sua villa). Peraltro, appariva poco credibile che non fosse stata convocata la "commissione" per un attentato contro il principale esponente dello Stato nella lotta contro la mafia e che avrebbe certamente comportato forti dissensi al suo interno tali da compromettere quella "pax mafiosa" da poco tempo ristabilita.

Come riconosciuto dalla stessa Corte di merito di primo grado le modalità dell'azione, la scelta dei tempi, i fatti inquietanti che precedettero l'attentato inducevano a ritenere che il movente fosse più complesso e più difficile da ricostruire di quanto a prima vista appariva. Ad avviso del ricorrente, dalla ricostruzione del movente così come compiuta dalla Corte di Assise si traevano

indicazioni favorevoli alla tesi che chiunque avesse posto in essere l'attentato lo aveva fatto con l'intento di intimidire il Giudice Falcone. Peraltro, la tesi dell'intimidazione si inseriva, secondo il ricorrente, in quel composito quadro storico che rendevano torbida la vicenda per cui era processo. Ci si riferiva, in particolare, alla oltraggiosa delegittimazione operata attraverso le lettere del c.d. "Corvo", accanto alla quale avevano posto altri inquietanti attacchi sofferti dal Giudice Falcone all'interno delle stesse Istituzioni (si pensi alla mancata elezione al C.S.M., alla mancata copertura dell'incarico di Consigliere Istruttore dopo il pensionamento di Antonino Caponetto o alla mancata designazione alla carica di Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla mafia). Del resto, il Giudice Falcone era invisibile anche a coloro che facevano parte di quei centri di interesse politico-economico che avrebbero tratto sicuro vantaggio da un'attività giudiziaria più blanda e meno convinta rispetto quella portata avanti dal Giudice Falcone nel periodo storico considerato. Secondo il ricorrente, le innumerevoli emergenze processuali inducevano a ritenere che l'effettiva finalità dell'attentato fosse quello di intimidire il Giudice Falcone al fine di normalizzare la lotta alla mafia e far "spegnere i riflettori" della stampa sul magistrato più capace e famoso d'Italia, divenuto, suo malgrado, oggetto di strumentalizzazioni da parte della partitocrazia e di non trasparenti interessi politico-economici. Diversi erano gli elementi che inducevano a compiere tale riflessione; in primo luogo il non sufficientemente ponderato ruolo dei servizi segreti continuamente "tirati in ballo" da testi autorevoli nel corso del dibattimento ma anche da taluni collaboratori;



elemento questo che concorreva a consolidare l'ipotesi che le finalità dell'attentato fossero state meramente intimidatorie e non stragiste; riconducibili, molto verosimilmente a quel vasto movimento politico conservatore, pervicacemente resistente alla trasformazione radicale che stava attraversando il mondo intero, e non solo l'Italia. La storica transizione dalla politica dei "blocchi contrapposti" che caratterizzò quel periodo di "abbattimento dei muri", poteva contribuire a spiegare, ad avviso del ricorrente, la presenza dei servizi segreti in un delitto tutto da scoprire.

In tale contesto non poteva dirsi provata – sempre secondo la prospettazione difensiva – la finalità stragista rassegnata in sentenza dai Giudici di ~~prime cure~~^{merito}; al contrario acquistavano peso e consistenza maggiore gli indizi che inducevano a ritenere verosimile la responsabilità di taluni apparati deviati dello Stato nella organizzazione dell'attentato, connotandosi l'intera ricostruzione del fatto, antefatto e postfatto inclusi – (dalle sconosciute modalità di collocazione dell'ordigno, alle caratteristiche strutturali dello stesso, dall'intervento dell'antisabotatore, alla presenza di alcuni agenti segreti al momento del disinnescamento dell'ordigno, alla misteriosa sparizione di alcuni pezzi dell'ordigno prelevati da un uomo della criminalpol, come riferito dal teste Tumino, alle lettere del "Corvo", agli omicidi Piazza e D'Agostino, alla vicenda relativa al Barone D'Onufrio, alla campagna di delegittimazione condotta in danno del Giudice Falcone) – in maniera anomala rispetto alla strategia posta in essere dalla consorteria mafiosa tradizionalmente restia a lasciare tracce compromettenti del

suo passaggio o a fare attentati scarsamente organizzati con il rischio di essere scoperti e di far aumentare la presenza e la pressione dello Stato sul territorio.

Conclusivamente, secondo il ricorrente, tutto quanto esposto, unito alle gravi incongruenze segnate in ordine alla riferibilità a “Cosa Nostra” dell’attentato, costituivano elementi di prova sufficienti a ritenere del tutto destituita di fondamento l’affermazione di responsabilità dell’odierno ricorrente.


3. Si stigmatizzano, inoltre, le contraddizioni nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

La difesa – dopo aver evidenziato la contraddittorietà tra le dichiarazioni di Onorato e quelle del Ferrante e la mancanza oggettiva di conoscenza della realtà dei fatti da parte di entrambi i collaboratori escussi e la conseguente assenza di riscontri esterni – rileva, in sintesi, che nessun collaboratore aveva fornito validi contributi conoscitivi ai fatti per cui era processo. La gran parte delle dichiarazioni o era il frutto di deduzioni personali (v. dichiarazioni Ferrante), o erano carenti dei requisiti di specificità ed autonomia (v. dichiarazioni Onorato e Brusca) ovvero erano privi di riscontri individualizzanti (v. dichiarazioni Ferrante, Onorato e Brusca).

Sottolinea la difesa che, se prive di riscontri erano state ritenute le dichiarazioni dell’Onorato, (sia in ordine alla riunione deliberativa avvenuta in casa di Tullio Troia sia ai perlustramenti della zona dell’Addaura), analogamente doveva ritenersi per le dichiarazioni rese dal Ferrante prive anch’esse di riscontri esterni

(in ordine alla asserita richiesta di esplosivo avanzata da Madonia a Biondino). A tutto ciò doveva aggiungersi che la stessa Corte del gravame, con un ragionamento di cui non si riusciva a cogliere il nesso logico, avendo ritenuto prive di riscontro le dichiarazioni di Onorato con riferimento alla posizione processuale degli imputati Galatolo Vincenzo ed Angelo, aveva assolto entrambi proprio per questi motivi. Risultava, dunque, difficile comprendere la ragione per cui le dichiarazioni di Onorato dovevano ritenersi credibili in relazione alla posizione processuale del Madonia e, viceversa, prive di riscontri in relazione alla posizione processuale di Galatolo visto che, in entrambi i casi, le dichiarazioni di Onorato erano state carenti di riscontri oggettivi individualizzanti. Nonostante tali manifeste carenze, tutte contrastanti con quegli stessi principi giurisprudenziali indicati dalla Corte di legittimità in ordine all'applicazione dell'art. 192 c. 3 c.p.p. (convergenza del molteplice, accertamento dell'attendibilità interna ed esterna e riscontri individualizzanti), la Corte del gravame ne aveva, solo in maniera apodittica, affermato l'osservanza ma, di fatto, ne aveva disatteso il dettato!!!

In conclusione, la partecipazione del Madonia all'attentato non era stata provata se non su base ipotetica e meramente oggettiva, in forza della regola della territorialità che voleva Madonia capo del mandamento di Resuttana, mentre sussistevano diversi elementi che inducevano a ritenere il ricorrente estraneo ai fatti "*de quibus agitur*".



4. Si censura ancora la mancata assunzione di prove decisive ai fini del decidere.

Avendo l'Onorato sostenuto che gli attentatori si sarebbero appostati sul monte Pellegrino, la difesa, ai fini di verificare l'attendibilità del collaborante, aveva richiesto l'accertamento dello stato dei luoghi ed in particolare della distanza, in linea d'aria, tra il monte Pellegrino e la scogliera dell'Addaura, la effettiva posizione del Belvedere di tale montagna (collocato sul versante opposto a quello dell'Addaura), nonché l'accertamento circa la esistenza di radiocomandi tanto potenti da consentire l'attivazione dell'ordigno dal monte in questione.

La Corte aveva rigettato la richiesta con "fuorvianti" affermazioni *"salvando, in tal modo, la (insussistente) credibilità del pentito e confezionando una sentenza frutto di illazioni, supposizioni e pregiudizi evidenti"*.

Allo stesso modo aveva rigettato la richiesta, proveniente dall'imputato, di riscontrare le dichiarazioni del pentito Giuffré – sottoposto ad esame in sede di appello – con accertamenti che avrebbero consentito di smentire il Giuffré in ordine ad asserite riunioni che avrebbero visto partecipe anche il Madonia laddove lo stesso era detenuto nel periodo indicato dal collaborante.

5. Si eccepisce, infine, la violazione degli artt. 422 e 133 c.p. in riferimento alla pena irrogata.

La decisione impugnata era censurabile anche sotto il profilo dell'entità della pena attese le connotazioni oggettive del fatto che non aveva prodotto alcuna conseguenza né in termini di pericolo né di danno.

Chiede, pertanto, il ricorrente, alla stregua di tutti i motivi esposti, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Il ricorso del Madonia è infondato e, come tale, va rigettato.

1) Va, innanzitutto, osservato che la Corte di merito – dopo aver dato puntualmente ed esaustivamente atto dei risultati delle indagini tecniche svolte sulla tipologia di esplosivo utilizzato nell'attentato, sul funzionamento dell'ordigno e sulla sua idoneità e potenzialità a provocare una strage, e dopo aver dato atto dell'ambiguo ed equivoco ruolo dell'artificiere Tumino, condannato, a seguito di giudizio ex art. 444 c.p.p., per i reati di falso ideologico e false dichiarazioni al P.M. – ha correttamente evidenziato come *“molti e convergenti erano poi gli elementi processualmente emersi idonei a dimostrare che l'attentato, lungi dall'aver scopi meramente dimostrativi o intimidatori, era in realtà finalizzato ad uccidere. Innanzitutto, il Brusca, uno dei soggetti più coinvolti nei precedenti progetti di “Cosa Nostra” diretto ad eliminare il dott. Falcone “perché indagava su tutto e su tutti”, aveva ripetuto in più sedi ed anche nella presente, che “l'Addaura non era un attentato*

fasullo” e, cioè, aveva un effettivo intento omicida. Ciò, del resto, trovava una espressa conferma nelle modalità del fatto e nella micidialità della carica che poteva avere effetti letali, come specificato nell’esaminare la questione tecnica, nell’ambito di oltre 60 metri dal punto di scoppio. Ciò svuotava di per sé, anche nell’ottica criminale, di qualsiasi significato concreto, l’ipotesi che si fosse trattato di una messa in scena con finalità meramente intimidatorie”. (pag. 174, sent. II grado)

Conseguentemente, di nessun pregio risulta essere il motivo di ricorso del Madonia secondo cui le dichiarazioni di Sica Domenico, Misiani Francesco e Mori Mario, in precedenza riportate, costituivano *“un elemento di prova molto forte sulla inesistente pericolosità dell’ordigno avente in concreto il solo scopo il solo scopo di intimidire il dr. Giovanni Falcone”*. Tali dichiarazioni non possono certamente intaccare – per la loro superficialità, genericità e per provenire da personaggi che, per quanto autorevoli, non erano sicuramente in possesso di specifiche competenze in materia – i risultati cui sono pervenuti, sulla base di argomentazioni tecniche incontestate, i consulenti tecnici i quali hanno precisato: a) che la ricevente, di fabbricazione giapponese, era perfettamente funzionante e che l’alimentazione di tale congegno, sicuramente idoneo ad attivare la carica esplosiva, era alimentato da 4 pile a secco (marca Mazda) cilindriche da 1,5 Volt ciascuna collegata in serie che assicuravano un’autonomia in stand by ^{olì} oltre 20 ore; b) che l’ordigno era azionabile mediante radiocomando che poteva agire da “qualche centinaio di metri!” c) l’onda d’urto

provocata dall'esplosione di circa 8 Kg. di esplosivo avrebbe avuto, per effetto della proiezione di schegge pesanti, esito mortale nel raggio di 60 metri per ogni persona che si fosse trovata in tale ambito, in relazione alla parte del corpo raggiunta.

Il frutto di tali elaborazioni tecniche è stato ampiamente confermato e precisato in dibattimento, dove, peraltro, era emerso *“che il congegno si trovava in posizione attiva, con un ‘led’ rosso acceso e pronto ad esplodere non appena avesse ricevuto l’impulso”*(pag. 153, sent. II grado).


Da tali approfondite e convincenti considerazioni di carattere tecnico, emerge, in modo assolutamente incontestabile, che il circuito di attivazione della carica esplosiva era stato realizzato in modo assolutamente efficace al fine di assicurare l'attivazione dei detonatori e, quindi, lo scoppio della sostanza esplosiva contenuta nella borsa.

Conclusivamente, gli esiti degli accertamenti peritali hanno consentito – come efficacemente evidenziato dai Giudici di II grado – di *“verificare da un lato la micidialità della bomba che – secondo gli esperimenti svolti – avrebbe consentito di attingere chiunque si fosse trovato nel raggio di circa 60 m. con schegge potenzialmente mortali, dall’altro che i congegni di azionamento erano verosimilmente due, (la mancanza di assoluta certezza era determinata dall’assenza di alcune parti a causa dell’esplosione controllata causata dall’artificiere dei Cc. Tumino, autore del primo, maldestro e per alcuni versi difficilmente comprensibile, intervento): un primo connesso ad un*

radiocomando e dotato di batterie, ritrovate in posizione 'ON' (acceso) con led rosso acceso ed autonomia di 20 ore circa, ed un secondo che avrebbe assicurato comunque l'esplosione all'atto di apertura dei manici del borsone"(pagg. 121 – 122 sent. II grado).

Alla stregua di tali considerazioni, le doglianze e le perplessità sottolineate dal ricorrente relativamente al raggio d'azione, alla funzionalità del radiocomando, alla efficienza della carica collocata e alla lesività (mortale) dell'ordigno – doglianze e perplessità supportate dalle dichiarazioni dei testi prima indicati – appaiono completamente destituite di qualsiasi fondamento. Del resto, su tali perplessità si è lungamente, in più parti della decisione, soffermata la Corte di Assise di appello con una motivazione, tutt'altro che apodittica e contraddittoria, ma quanto mai esaustiva ed aderente alle risultanze processuali.


Si legge, invero, alle pagg. 154 - 155: *"è chiaro, d'altro canto, che in presenza delle conclusioni tecniche suddette, provenienti da soggetti altamente qualificati, non possono trovare spazio le indicazioni (nulla più se non supposizioni e sospetti), evidenziati da taluni testi escussi in dibattimento che avevano ipotizzato la non funzionalità dell'ordigno. Così, infatti, sia il dott. Sica che il Col. Mori ed il dott. Misiani, tutti testi le cui dichiarazioni vengono citate a fondamento delle doglianze difensive, avevano soltanto riferito considerazioni non tecniche ma semmai conseguenti alla ridda di ipotesi – anche fantasiose – susseguitesi nell'immediatezza dell'attentato"*.



Ed ancora alle pagg. 196 e 197: *“ciò premesso e venendo ad affrontare, invece, le perplessità sottolineate nei motivi relativamente alla efficienza della carica collocata ed alla lesività dell’ordigno, sarà sufficiente riportarsi a quanto già affermato in precedenza in merito sia all’astratta potenzialità del congegno che al funzionamento del telecomando nonché al raggio d’azione del medesimo. Le affermazioni rese da alcuni testi in primo grado (tra cui il dott. Sica ed il dott. Misiani) che ipotizzavano un non corretto funzionamento dell’ordigno, sono riferibili esclusivamente alle congetture affastellate nella immediatezza del fatto e che avevano portato ad ipotizzare un attentato simulato ma nessuna connessione hanno – al di là dei sospetti indotti – con i dati di tutt’altro tenore raccolti mediante le due consulenze disposte”*.

Ed, infine, a pag. 155: *“La potenzialità e la concreta lesività dell’ordigno – con riferimento alla vittima designata ed ai suoi occasionali compagni – è dunque un punto di riferimento processuale ineludibile, frutto di solide e coerenti affermazioni provenienti da soggetti di alta specializzazione : intorno a tale certezza, molteplici ipotesi ricostruttive sono state inutilmente rincorse senza un fondamento probatorio certo. Ad avviso della Corte, tali ipotesi e congetture, qualora fossero state suffragate da prove, avrebbero semmai potuto riempire caselle marginali della vicenda criminosa per cui è processo, senza incidere sulla sostanza della ricostruzione operata dai consulenti tecnici che la Corte integralmente condivide”*.

Le conclusioni dei Giudici di II grado, in quanto basate su convincenti argomentazioni saldamente ancorate a precise ed incontestabili risultanze probatorie, sono pienamente da confermare. Resta, comunque, il dato sconcertante costituito dalla circostanza che autorevoli personaggi pubblici, investiti di alte cariche e di elevate responsabilità, si siano lasciati andare, in una vicenda che, per la sua eccezionale gravità, imponeva la massima cautela, a così imprudenti dichiarazioni le quali hanno finito per contribuire, sia pure indirettamente, a fornire – unitamente alla ridda di ipotesi anche fantasiose, più o meno artatamente divulgate – lo spunto ai molteplici nemici e detrattori del Giudice di “inventare” la tesi, delegittimante, del “falso” o “simulato” attentato, avendo i vertici di “Cosa Nostra” addirittura impartito l’ordine agli uomini dell’organizzazione di divulgare la falsa e calunniosa notizia che l’attentato “*se l’era fatto lui stesso*” (così il collaborante di Carlo Francesco a pag. 192 – 193 della sent. di I grado).

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes that form a cursive name or set of initials.

2) La Corte di Assise di Appello è passata ad esaminare successivamente – previa verifica della attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia – la riferibilità o meno dell’attentato all’organizzazione “Cosa Nostra” valutando, poi, nell’ambito di questa, le singole posizioni degli imputati, tra le quali quella del ricorrente Madonia Antonino.

Prima di scendere alla valutazione della esattezza o meno delle conclusioni cui è pervenuta la Corte è necessario – attesa la eccepita violazione dei criteri interpretativi dell’art. 192 com. 3° c.p.p. e dei principi in “*subiecta materia*” affermati da questa Corte regolatrice – esporre, sia pure sinteticamente, (almeno rispetto alle motivazioni dei Giudici di merito nelle quali le affermazioni dei “pentiti” sono state ampiamente riportate e analiticamente valutate), le dichiarazioni dei “collaboratori di giustizia”.

FERRANTE GIOVAN BATTISTA

Nel contesto della sua scelta di collaborazione con l’A. G. ammetteva di avere fatto parte di “Cosa Nostra” e di essere stato inserito nella “famiglia” di S. Lorenzo, confessando di avere partecipato attivamente a numerosi e gravissimi fatti di sangue per i quali non era, all’epoca delle prime dichiarazioni, neppure indagato.

Molto legato a Salvatore Biondino, uomo di fiducia di Salvatore Riina, capo mandamento di San Lorenzo dopo l’arresto del boss Giuseppe Giacomo Gambino, aveva partecipato, in genere con il ruolo di “telefonista”, accusandosene per primo, ai

più gravi fatti criminali consumati a partire dalla fine degli anni Ottanta in poi, tra cui l'omicidio dell'Europarlamentare Salvo Lima, la strage di Capaci e quella di via D'Amelio dove aveva avvistato l'auto del dott. Borsellino chiamando subito dopo con il cellulare, come documentato dai tabulati, il comando che aveva azionato, pochi minuti dopo, la micidiale carica collocata in via D'Amelio.

Con riferimento specifico all'attentato dell'Addaura il Ferrante narrava che, circa tre giorni prima dell'attentato, Salvatore Biondino, all'epoca reggente il mandamento, gli aveva chiesto di aiutarlo per reperire un certo quantitativo di esplosivo che doveva essere fornito ad Antonino Madonna, figlio di Francesco, capo del mandamento di Resuttana: insieme al Biondino dunque, lo stesso si era recato presso il deposito clandestino sito in contrada Malatacca, vicino all'ospedale "Cervello" nel territorio del mandamento, cui potevano accedere solo loro due e pochi altri, per prelevare l'esplosivo poi lasciato a casa del Biondino da dove, per quanto gli era noto, il Madonna doveva passare a ritirarlo nel pomeriggio.

Il collaboratore dichiarava di non sapere se il Biondino fosse stato a conoscenza dello scopo per il quale doveva essere impiegato l'esplosivo. Egli si limitava a riferire di avere da lui appreso che la richiesta proveniva direttamente da Madonna Antonino e di avere ritenuto, in base alla sua esperienza, che il Biondino fosse stato autorizzato a consegnare l'esplosivo nella disponibilità del mandamento direttamente dal Riina, sotto le cui direttive il Biondino, reggeva il mandamento in assenza del capo Giacomo Giuseppe Gambino, all'epoca detenuto.

Ampia e dettagliata descrizione veniva poi fornita della provenienza dell'esplosivo procurato denominato "Brixia" e confezionato con carta oleata marrone. In tal senso il Ferrante ricordava che nel 1985, prima dell'attentato al Giudice Carlo Palermo, su incarico del Gambino, egli, in compagnia di Salvatore Biondino e dei cugini, Salvatore Biondo (cl. 1955) "il corto" e Salvatore Biondo (cl. 1956) "il lungo", uomini d'onore di San Lorenzo, avevano prelevato, utilizzando ben tre vetture, da tale Bruno Calcedonio, uomo d'onore della famiglia di Mazara del Vallo, un quantitativo di circa 150 – 200 Kg. di esplosivo "Brixia" caricandolo sulla Renault 4 del Biondino e recandosi a custodirlo prima alle "case Ferreri", poi in C.da Malatacca. Di tale esplosivo il collaborante aggiungeva di averne lui stesso utilizzati tra il 1989 ed il 1990 due o tre candelotti per compiere, sempre con Biondino ed il Biondo, un atto intimidatorio ai danni della ditta CO.GE.MI. di cui titolare era il dott. Nistico che non era puntuale nel versare il "pizzo".

Infine, aggiungeva che il rimanente quantitativo di esplosivo del tipo "Brixia", unitamente a due telecomandi, era stato da lui stesso distrutto verso la fine del 1993, insieme ai cugini Biondo, sciogliendolo in acqua e disperdendolo negli scarichi fognari.

Il Ferrante precisava, poi, di avere avuto la certezza che l'esplosivo da lui fatto avere ad Antonino Madonia, tramite Biondino, fosse proprio quello rinvenuto all'Addaura quando, nel corso del processo per la strage di Capaci, aveva riconosciuto nelle fotografie dei candelotti di "Brixia" ritrovati all'Addaura, quelli che egli aveva prelevato nel deposito di Malatacca.

In relazione alle modalità esecutive, il Ferrante dichiarava di non sapere chi avesse collocato l'ordigno pur nella consapevolezza che il Madonia per l'esperienza maturata e per i numerosi motoscafi posseduti, fosse stato "l'artefice di tutto" ed anche in considerazione del fatto che proprio lui aveva richiesto l'esplosivo tramite il Biondino, e che fosse già stato, in precedenza, destinatario dell'incarico di uccidere il Giudice Falcone (tentativo attuato con l'impiego di una carabina quando il magistrato aveva preso in locazione una villa in località Valdesi).

Sia la Corte di Assise di I grado che quella di II grado hanno, con adeguate e logiche argomentazioni, accertata la credibilità e la attendibilità intrinseca del "narrato" e individuato plurimi elementi di riscontro oggettivo ed esterno a tali dichiarazioni che sono così riassumibili:


- La coincidenza tra la descrizione dell'esplosivo e la reale consistenza del medesimo come individuato dai consulenti;
- In secondo luogo la effettiva untuosità dei candelotti e solubilità in acqua del medesimo composto;
- Inoltre, era stata verificata – sempre tramite i consulenti – l'utilizzazione per gli attentati compiuti nel trapanese da "Cosa nostra" di esplosivo della medesima componente del tipo Brixia (nitrato di ammonio) ed analogo riscontro era stato fornito con riferimento all'attentato alla CO.GE.MI. sempre riferito dal Ferrante.

FRANCESCO ONORATO

Uomo d'onore della famiglia di Partanna Mondello, inserita nel mandamento di San Lorenzo, era divenuto reggente di tale famiglia già nel 1987, per accedere poi alla collaborazione con la giustizia, dopo l'arresto nel settembre 1996 accusandosi di numerosissimi omicidi eseguiti personalmente, tra cui quello dell'on. Salvo Lima, (delitto in relazione al quale era stata annullata l'ordinanza custodiale originariamente emessa nei suoi confronti).

Va preliminarmente rilevato che, con ampie e convincenti argomentazioni, il contributo del collaborante è stato valutato dai Giudici di merito come autenticamente veritiero ed utile ai fini della ricostruzione del fatto, non essendovi, in effetti, alcun motivo per dubitare della credibilità dell'Onorato e dell'attendibilità intrinseca della sua dettagliata versione; così come apprezzabili sono state ritenute le motivazioni che avevano guidato la sua scelta collaborativa e di analogo giudizio positivo, sotto il profilo probatorio, ha beneficiato la convergenza tra le dichiarazioni dell'Onorato e quelle del Ferrante anche se, ad avviso della Corte, (ma erroneamente, per questo si dirà in seguito), qualche specifico episodio narrato, non aveva trovato riscontro esterno.

L'Onorato, con riferimento specifico all'episodio delittuoso di cui è causa, ha riferito di una riunione preparatoria diretta ad organizzare l'esecuzione dell'attentato alla vita del dott. Falcone presso l'abitazione di Mariano Tullio Troia, (alla presenza anche di questi, vicino all'ospedale Cervello), cui erano



intervenuti oltre al dichiarante (rimasto però in disparte), Antonino Madonia, Salvatore Biondino e Vincenzo Galatolo.

Al termine dell'incontro, BIONDINO lo aveva riservatamente incaricato di eseguire dei sopralluoghi, anche di sera, nel territorio dell'Addaura, per accertare se vi fossero movimenti di organi di polizia, confidandogli che si doveva far "saltare FALCONE in aria" ed esortandolo ad assicurarsi che i suoi familiari non transitassero nella zona del programmato attentato, per recarsi allo stabilimento balneare "La Marsa".

Il collaborante, nel corso di detti sopralluoghi, in esito ai quali aveva riferito al suo mandante che la situazione era tranquilla, aveva poi incrociato Antonino MADONIA, Vincenzo GALATOLO, il nipote Angelo, lo stesso Salvatore BIONDINO ed una volta, incontrato casualmente anche il FERRANTE, ed aveva proseguito in tali sopralluoghi fino al giorno della scoperta dell'esplosivo.

Aveva poi riferito che Angelo GALATOLO – giovane nipote di Vincenzo – con la sua vettura Y 10 di colore scuro si recava con una certa frequenza allo stabilimento "La Marsa".

Nel corso di un incontro presso l'hotel Villa Igea, l'ONORATO ricordava di essere stato messo in guardia da GALATOLO Vincenzo affinché evitasse di far passare i suoi familiari lungo la strada dell'Addaura, perché doveva "saltare la bomba", senza tuttavia fare riferimento specifico al dott. FALCONE come vittima designata del progetto delittuoso. Aggiungeva poi, che anche Angelo GALATOLO, aveva dimostrato di essere addentro all'organizzazione

dell'attentato, vantandosi con i suoi fratelli, Salvatore e Domenica ONORATO, di avere avuto un ruolo nella vicenda delittuosa, e confidando addirittura a Domenico, con il quale aveva un rapporto di assidua frequentazione, di essere stato proprio lui "a mettere la borsa al dott. FALCONE".

Di tali pericolose "vanterie" il collaboratore aveva informato il BIONDINO, il quale, visibilmente irritato, aveva censurato detto comportamento, pericolosamente imprudente oltre che contrario ad ogni regola mafiosa.

In ordine alle dichiarazioni, la Corte di II grado ha ritenuto intrinsecamente e soggettivamente credibile il collaborante, ha precisato che talune circostanze – come quella della riunione nell'abitazione del Troia – e la chiamata in correità nei confronti di Angelo e Vincenzo Galatolo – pur apparendo solidamente ancorate ai dettagli riferiti ed alla generale coerenza del narrato – non erano suffragati da ulteriori elementi e non potevano essere elevati a ruolo di prova; ha ritenuto invece riscontrate tutte le altre affermazioni precisando, in particolare, che le dichiarazioni del Ferrante e dell'Onorato convergevano eloquentemente ex art. 192, comma 3, c.p.p. – pur essendo di fonte assolutamente autonoma e quindi prive di qualsiasi pericolo di reciproca interferenza – sul ruolo centrale del Biondino e del Madonia nella fase organizzativa dell'azione criminosa nonché sulle modalità e finalità dell'attentato, ed avevano trovato il conforto delle verifiche tecniche sulla tipologia di esplosivo utilizzata, proveniente dai depositi della famiglia di San Lorenzo. Ha ricordato la Corte che era stato appunto il Biondino a chiedere e ad ottenere dal Ferrante l'esplosivo, poi consegnato al




Madonia, con il quale (come disse espressamente all'atto di conferire all'Onorato, l'incarico di effettuare i pattugliamenti) si doveva eseguire il crimine: questa la plastica affermazione del collaborante Onorato "mi ha detto subito che si doveva far saltare Falcone".

GIOVANNI BRUSCA

Capo mandamento della famiglia di San Giuseppe Jato sin dal 1989, era succeduto al padre Bernardo dopo l'arresto di quest'ultimo.

La sua collaborazione, iniziata sin dal momento immediatamente successivo all'arresto del 20 maggio 1996, si era manifestata chiaramente dal mese di agosto dello stesso anno; egli, oltre a fornire un contributo che, pur riguardando solo indirettamente fatti concernenti l'attentato dell'Addaura, si era rivelato secondo i Giudici di merito di grande utilità per la ricostruzione del complessivo quadro di verifica degli eventi soprattutto con riferimento a quanto dichiarato sui precedenti, numerosi tentativi di eliminazione del dott. Falcone dei quali egli stesso si era personalmente occupato. Ha, con riferimento all'attentato, fornito due specifiche indicazioni: con la prima – che è una vera e propria chiamata in reità diretta – il collaboratore narra delle rivelazioni fattegli dal Riina nel colloquio avuto in merito all'attentato.

Il Brusca, invero, ha ricordato un episodio in cui, affrontando il tema dell'attentato dell'Addaura al fine di chiarire talune sue perplessità, era stato rassicurato dal Riina stesso il quale – mostratosi rammaricato per l'esito negativo dell'attentato –



aveva precisato che esso era riconducibile a “Cosa nostra”, la cui organizzazione era stata affidata al Madonia. *“Io incontrandomi con Salvatore Riina gli chiedo cosa era questo fatto di “Cosa Nostra”, che avevamo fatti noi, nel senso l’avevamo fatto “Cosa Nostra” e in particolar modo Antonino Madonia, e mi ha detto pure: “Peccato che che non è successo, perché era il momento buono”, in quanto il dott. Giovanni Falcone era in quanto discusso, delegittimato, quindi il momento storico era favorevole per “Cosa Nostra”, però peccato che non è successo l’attentato, perché poteva essere favorevole a “Cosa Nostra”* (pag. 191, sent. II grado).

Con la seconda indicazione, il collaboratore narra di una conversazione avvenuta in sua presenza nel corso di una riunione tenuta qualche giorno dopo la strage di Capaci per “festeggiare con uno “squallido e miserevole” brindisi la riuscita eliminazione del dr. Falcone, dalla quale si poteva evincere che Salvatore Biondino, in presenza di salvatore Riina, nel raffrontare l’esito dell’ultima azione delittuosa con quello, deludente per l’organizzazione, dell’attentato dell’Addaura, si era espresso in modo fortemente critico nei confronti dell’operato in quest’ultima azione di Antonino Madonia, dicendo testualmente che l’attentato di Capaci sarebbe stato inutile se il Madonia non si fosse affidato in occasione dell’Addaura a dei “picciutteddi”, ovvero a dei ragazzini. Il Riina aveva risposto che la questione era ormai chiusa, invitandolo a non tornare sull’argomento con le seguenti espressioni *“Totù, non ne parliamo più, è successo, lo abbiamo fatto, non ne parliamo più”* (pag. 140 sent. II grado).

Le circostanze richiamate dal collaborante sono state correttamente ritenute dai Giudici di merito di particolare utilità e dotate di una elevata attendibilità intrinseca, per la loro logicità interna, la mancanza di animosità nei confronti dei soggetti accusati, la assoluta coerenza con le dichiarazioni di altri collaboratori.

Inoltre, per quanto attiene alla prima delle circostanze riferite il Brusca – come esattamente rilevato dalla Corte di Assise di Appello – appare, sul punto, del tutto credibile per aver omesso qualsiasi deduzione o personale considerazione sullo svolgimento dei fatti, limitandosi a riferire esclusivamente il segmento di propria conoscenza diretta appresa dal Riina ammettendo di aver conosciuto i dettagli logistici solo tramite notizie di stampa.

Infine, è stato puntualmente rilevato come negli episodi narrati dal Brusca – la cui credibilità personale e attendibilità intrinseca, erano conclamate dalle plurime concessioni della speciale diminuente di cui all'art. 8 della L. 203/91 – non era individuabile alcun concreto interesse specifico a mentire.

Salvo a ritornare in seguito sulla tematica, si osserva fin d'ora che gli specifici particolari indicati, (e soprattutto la prima circostanza), presentano, sul piano della valutazione probatoria, un carattere altamente individualizzante, ex art. 192 c.p.p., sia per il Riina che per il Madonia, come correttamente ritenuto dai Giudici di merito.

ANTONINO GIUFFRÈ

Nel corso della discussione, la Corte di Assise di appello, ex art. 523 comma VI, disponeva che venisse sottoposto ad esame Antonino Giuffrè, capo mandamento di Cacciamo, già titolare, da molti anni, di un ruolo di vertice all'interno di "Cosa Nostra", in relazione alle notizie conosciute sull'attentato per cui è processo.

Dopo aver precisato che in quel periodo il territorio dell'Addaura rientrava nel mandamento di Resuttana che faceva capo ai Madonia ed in particolare ad Antonio Madonia, il collaboratore riferiva di aver appreso che la decisione di perpetrare l'attentato era stata presa dal "gruppo ristretto" facente capo a Salvatore Riina, Antonino Madonna, Salvatore Biondino, Raffaele Ganci e Giovanni Brusca. In particolare, le ragioni che avevano spinto il Riina a tentare di eliminare il dott. Falcone erano tutte riguardanti la scomodità e pericolosità di quest'ultimo, già da tempo notoria in "Cosa Nostra". A ciò si era aggiunto che il dott. Falcone e la dott.ssa Del Ponte stavano intensamente cercando di "scoprire i capitali" che da Palermo andavano in Svizzera e questa collaborazione era considerata negativamente e pericolosamente. L'attentato, in ogni caso, era mirato appositamente ad eliminare tutte e due le persone.

La decisione mirata del "comitato ristretto" (e non della commissione) era da giustificarsi con la singolare delicatezza e riservatezza del fatto ed anche con il legame particolare di Riina con alcuni mandamenti (tra cui quello di Resuttana) e con i loro capi con i quali poi l'esponente corleonese avrebbe detenuto il controllo di "Cosa Nostra" non solo a livello palermitano ma regionale.

In merito all'attribuibilità a "Cosa Nostra" di tale episodio criminoso, il Giuffré non manifestava alcun dubbio o perplessità sottolineando anzi che l'atipicità di una delibera omicidiaria non assunta dall'organismo di vertice (la Commissione provinciale) nella sua completezza, ma soltanto da parte del Riina e di pochi suoi "fedelissimi", rientrava in una logica perfettamente compatibile con le strategie di "Cosa Nostra" in quel periodo.

Il collaborante, infatti, precisava che, se da un lato il *"comitato ristretto facente capo a Salvatore Riina gestiva di fatto molte importanti questioni e deliberava in autonomia rispetto al resto della commissione, era pur vero che nell'attentato in questione non erano state violate le regole interne essenziali venendo coinvolti quei personaggi che, non soltanto erano particolarmente vicini al Riina (Biondino e Madonia), ma erano altresì a capo dei due mandamenti (San Lorenzo e Resuttana) a cavallo dei quali doveva consumarsi lo stesso attentato"* (pag. 150 sent. Il grado).

Precisava, poi, di non essere a conoscenza di un ruolo preciso svolto dai Ganci e da Giovanni Brusca nell'attentato, mentre *gli constava di persona che Biondino e Madonia si fossero occupati direttamente della vicenda* (pag. 106, ibidem).

Tali autonome affermazioni del collaborante sono state correttamente considerate attendibili, per essere prive di contraddizioni e soprattutto coerenti, con quanto già sostenuto, in modo del tutto convergente, dal Ferrante e dall'Onorato in merito alla fase esecutiva dell'attentato, dalla Corte di Assise di Appello che ha sottolineato come le affermazioni dei collaboranti che avevano contribuito al

procacciamento dell'esplosivo e all'organizzazione logistica del crimine si coniugassero perfettamente con il quadro tracciato dal Giuffrè per il denunciato ed effettivo coinvolgimento di uomini e territori afferenti la ristretta sfera dei fiduciari di Riina Salvatore..

2.1 Sulla base di tale coarcevo probatorio la Corte di Assise di appello è pervenuta alla seguente ricostruzione dell'episodio delittuoso e alla individuazione degli autori. *“Gli elementi raccolti consentivano di ritenere che il Riina dette impulso al progetto da lungo tempo covato da “Cosa Nostra” per eliminare un nemico storico, non in forza di un’iniziativa individuale, ma nel rispetto delle regole mafiose ed avvalendosi sotto il profilo organizzativo, del personaggio a lui più vicino (Salvatore Biondino), e di quelli territorialmente interessati dall’azione criminosa: di Resuttana (ove era compresa l’Addaura), comandata dal Madonia e di San Lorenzo (capeggiata appunto dal Biondino). Al mandamento di San Lorenzo apparteneva, peraltro, anche il Ferrante che aveva prelevato, l’esplosivo, mentre per l’opera di pattugliamento fu reclutato l’Onorato, appartenente alla famiglia di Partanna Mondello, oltre al concorso inevitabile di altri compartecipi riusciti a mantenere l’anonimato. Si trattò, dunque, come esigea d’altronde la qualità della vittima e la natura dell’operazione, di un’azione corale nella quale il Riina mobilitò le forze a lui più fedeli e coinvolse i personaggi più qualificati sotto il profilo territoriale e logistico perché l’attentato potesse avere successo come invece non avvenne per contingenti ragioni. Dunque, il coordinamento delle operazioni fu affidato a Nino Madonia, già nel recente passato, coautore con il*

Brusca di numerosi tentativi di assassinare il Dr. Falcone nei confronti del quale aveva, per così dire, maturato uno specifico movente ad eliminarlo personalmente, essendo da tempo – lui e la sua famiglia – il collettore dei traffici illeciti nel settore degli stupefacenti, che il magistrato seguiva con non comune professionalità investigativa. Per l'esplosivo ci si rivolse a chi ne deteneva il quantitativo forse più ingente e nel covo più sicuro, quello di contrada Malatacca, nel mandamento di San Lorenzo, per essere tradizionalmente affidato al Ferrante – che spesso ne faceva uso per attentati estorsivi – ed alla famiglia di appartenenza del collaborante. Infine, per il pattugliamento, fu incaricato l'Onorato, giovane già messosi in luce con alcuni omicidi personalmente commessi e reggente della famiglia di Partanna Mondello, rientrante nel mandamento di San Lorenzo (il cui capo era Salvatore Biondino), territorio a cavallo del quale l'attentato è da compiersi. In conclusione, la logica, le regole e l'azione di "Cosa Nostra" furono perfettamente coniugate anche per gli accadimenti dell'Addaura. Anche in questa occasione, l'evento delittuoso – pur senza successo – fu il frutto della concertazione di più sinergie, frutto della 'deliberazione' criminosa di Salvatore Riina, dei suoi accoliti ed in particolar modo di coloro i quali ne condividevano il suo cruento "modus operandi", tipico dell'emergente fazione corleonese" (pag. 167 – 168 sent. II grado).

Ad avviso di questa Suprema Corte la ricostruzione dell'azione criminosa operata dal Giudice del merito è perfettamente coerente con le risultanze probatorie

adeguatamente e correttamente valutate alla stregua dei canoni ermeneutici previsti dall'art. 192, III com. c.p.p..

Il supporto probatorio della sentenza impugnata si incentra essenzialmente sulle dichiarazioni di Onorato Francesco, Ferrante Giovanbattista, Brusca Giovanni e Giuffré Antonino, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata correttamente valutata dal Giudice di merito che ha compiutamente attuato sul piano del reciproco conforto probatorio ex art. 192 com. 3° c.p.p., il principio della convergenza del molteplice. La esaustiva motivazione della sentenza impugnata si è a lungo soffermata nell'evidenziare come i collaboranti escussi avessero fornito reciproci elementi di indubitabile oggettività con riferimento alla organizzazione logistica del crimine, alla fornitura dell'esplosivo utilizzato per l'attentato, al movente, elementi che *“lungi dall'apparire astrattamente precostituiti e collidamente coordinati, sono, invece, frutto di conoscenze e partecipazione diretta collimando tra loro quanto al nucleo centrale della chiamata di correo”*.

Deve ancora essere dichiarata infondata la deduzione prospettata dalla difesa del ricorrente secondo cui la Corte di II grado avrebbe ommesso di rilevare le gravi contraddizioni e discordanze tra le dichiarazioni dei collaboranti – in particolare tra quelle dell'Onorato e del Ferrante – che inficiavano “in toto” la validità delle dichiarazioni medesime. In proposito, deve, di converso, osservarsi che i Giudici di appello hanno preso puntualmente in considerazione le contestazioni difensive rilevando come le pretese contraddizioni fossero del tutto irrilevanti ed

insignificanti rispetto alla globalità del “narrato” ed assolutamente inidonee ad intaccare la sostanza e la validità delle dichiarazioni in esame risultate essere completamente autonome, del tutto concordanti e convergenti, e pienamente idonee a riscontrarsi reciprocamente. In particolare, per quanto attiene alla presunta contraddittorietà delle dichiarazioni del Ferrante relative ai tempi di consegna dell’esplosivo dopo la richiesta del Madonia al Biondino e alla descrizione dei candelotti, la Corte di II grado ha così correttamente motivato:

*“non può, infatti, seriamente ritenersi sussistente un effettivo contrasto sostanziale tra le due indicazioni temporali offerte dal collaborante di **2, 3 giorni prima dell’attentato**, con riferimento al primo colloquio con il Biondino rispetto a **qualche giorno dopo** (il colloquio stesso) quando il prelievo dell’esplosivo era realmente avvenuto”.... “Parimenti insignificante è la denunciata divergenza sulle dimensioni dei candelotti dei quali il collaborante ha, invece, fornito una dettagliata descrizione essendo, peraltro, egli stesso il custode del covo di Malatacca dove la famiglia di S. Lorenzo nascondeva armi ed esplosivo. A ciò si aggiunga che l’esplosivo “Brixia”, essendo prodotto da un’azienda bresciana in sole due pezzature da 25 e 40 cm., verosimilmente possedute dalla cosca in entrambe le versioni – peraltro diverse per pochissimi centimetri – ben poteva alimentare una confusione del tutto marginale nel ricorso visivo del collaborante”.*

Si è in presenza di una logica e convincente valutazione di merito non sindacabile in questa sede di legittimità.


Infondata è anche la ulteriore doglianza del ricorrente concernente la presunta contraddittorietà della motivazione della Corte di II grado in ordine alle dichiarazioni del collaborante Onorato Francesco. Come si è evidenziato nella esposizione dei motivi di ricorso del Madonia, il ricorrente eccepisce *“che se prive di riscontri erano state ritenute le dichiarazioni dell’Onorato, (sia in ordine alla riunione deliberativa avvenuta in casa di Tullio Troia sia ai perlustramenti della zona dell’Addaura), analogamente doveva ritenersi per le dichiarazioni rese dal Ferrante prive anch’esse di riscontri esterni (in ordine alla asserita richiesta di esplosivo avanzata da Madonia a Biondino). A tutto ciò doveva aggiungersi che la stessa Corte del gravame, con un ragionamento di cui non si riusciva a cogliere il nesso logico, avendo ritenuto prive di riscontro le dichiarazioni di Onorato con riferimento alla posizione processuale degli imputati Galatolo Vincenzo ed Angelo, aveva assolto entrambi proprio per questi motivi. Risultava, dunque, difficile comprendere la ragione per cui le dichiarazioni di Onorato dovevano ritenersi credibili in relazione alla posizione processuale del Madonia e, viceversa, prive di riscontri in relazione alla posizione processuale di Galatolo visto che, in entrambi i casi, le dichiarazioni di Onorato erano state carenti di riscontri oggettivi individualizzanti”*.

Limitando l’esame della doglianza alla sola posizione del Madonia e, quindi, alla circostanza della riunione tenuta nell’abitazione del Troia, (alla quale aveva comunque, partecipato, oltre il predetto Madonia, anche il Galatolo Vincenzo), e rinviando la valutazione della seconda doglianza, allorquando saranno esaminate



le posizioni di Angelo e Vincenzo Galatolo , osserva, in proposito, questa Corte di legittimità che deve correggersi l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte di Assise di Appello allorquando ha ritenuto che *“non poteva essere elevato al ruolo di prova, non essendo suffragata da ulteriori elementi”* la dichiarazione del collaborante Onorato di aver assistito ad una riunione operativa presso l'abitazione di Mariano Tullio Troia, nel corso della quale – presenti Antonio Madonia, Salvatore Biondino – si era organizzata l'azione criminosa e si erano definiti ruoli e condotte nell'esecuzione dell'attentato. L'errore della Corte è quello di aver ritenuto che ogni circostanza di fatto rivelata dal collaborante di giustizia debba essere riscontrata, laddove, invece, il riscontro, naturalmente individualizzato, ben può, anzi deve, riguardare la condotta, o uno dei segmenti della condotta, afferente lo specifico episodio delittuoso, (nella specie: il reato di strage). In sostanza, non è che la circostanza di fatto della riunione tenuta presso una determinata abitazione abbia bisogno di ulteriore riscontro, ma è quanto narrato dal collaborante – e, cioè, nella specie, la progettazione e l'organizzazione della strage ad opera di partecipanti alla riunione e i ruoli in quella sede assunti da ciascuno – che deve essere riscontrato con elementi relativi a ciascuno dei partecipanti, i quali confermino che quella progettazione, quella organizzazione e quei ruoli sono stati poi attuati e svolti. E tale situazione è sicuramente operante nel caso di specie giacché accanto a tale precisa, specifica indicazione del collaborante Onorato si pongono – sul piano del reciproco conforto probatorio ex art. 192, 3° com. c.p.p. – (a parte le ulteriori circostanziate dichiarazioni

dell'Onorato), quelle del Ferrante e, quindi, del Brusca e quanto affermato, in sede di istruzione rinnovata, da Antonio Giuffré, sì che tale importante circostanza relativa alla riunione in cui era stata decisa e organizzata la strage, si innesta perfettamente con gli elementi di indubitabile valenza soggettiva ed oggettiva, forniti dai predetti collaboranti con riferimento alla – (successiva e conseguente alla riunione medesima) – organizzazione logistica del crimine, e alla fornitura dell'esplosivo utilizzato, (oltre che al movente), elementi tutti frutto di conoscenze e partecipazioni dirette con perfetta coesione tra loro quanto al nucleo centrale della chiamata in correità. Ed, invero, alle dichiarazioni dell'Onorato e del Ferrante – che si riscontrano e si integrano reciprocamente – deve aggiungersi – quale chiamata in reità diretta – quanto affermato dal collaborante Brusca Giovanni che ha così narrato delle rivelazioni fattegli dal Riina Salvatore il quale, mostratosi rammaricato per l'esito negativo dell'attentato, gli aveva riferito che esso era riconducibile a "Cosa Nostra" precisandogli che la organizzazione dello stesso era stata affidata ad Antonino Madonia; e deve ancora aggiungersi l'ulteriore circostanza, sempre riferita dal Brusca, della riunione seguita alla esecuzione della strage di Capaci nel corso della quale il Riina si era rivolto verso il Biondino – che esprimeva forti critiche nei confronti dell'operato del Madonia per il fallito attentato dell'Addaura – dicendogli *"È successo, lo abbiamo fatto, non ne parliamo più"*. Anche tale precisa circostanza, narrata dal collaborante, sempre per averla vissuta in prima persona, è stata correttamente ritenuta dal Giudice del merito, sul piano della valutazione probatoria, avente carattere



altamente individualizzante sia per il Riina che per il Madonia a carico del quale, oltre le dichiarazioni dell'Onorato, oltre gli specifici particolari indicati dal Brusca e oltre al dato della richiesta dell'esplosivo, del tutto identico a quello rinvenuto all'Addaura (riferito dal Ferrante), milita l'elemento della c. d. territorialità poiché la villa del dr. Falcone era ubicata proprio nel mandamento di "Resuttana" da lui comandato.

Ma vi è di più: le dichiarazioni dell'Onorato – ivi compresa quella della riunione in cui era stato organizzato dai partecipanti l'attentato – oltre a coniugarsi con le convergenti propalazioni del Ferrante e, in buona sostanza con quelle del Brusca, hanno trovato ulteriore definitivo riscontro nelle dichiarazioni del Giuffré il quale – dopo aver premesso di avere appreso che la decisione di perpetrare l'attentato era stata presa dal "gruppo ristretto" facente capo a Salvatore Riina, Antonino Madonia, Salvatore Biondino, Raffaele Ganci e Giovanni Brusca – ha precisato di non essere a conoscenza di un ruolo preciso svolto dai Ganci e da Giovanni Brusca nell'attentato, *"mentre gli constava di persona che Biondino e Madonia si erano occupati direttamente della vicenda"*.

Alla stregua di tali argomentazioni deve correggersi l'errore di diritto compiuto dai Giudici di II grado in motivazione laddove hanno, con erronea interpretazione dei criteri stabiliti dall'art. 192, II com. c.p.p. e dei principi ripetutamente affermati da questa Corte di legittimità, ritenuto che la circostanza della riunione citata dall'Onorato non poteva essere elevata al ruolo di prova in quanto non suffragata da ulteriori elementi.

2.2 Sulla base di tali incontestabili risultanze probatorie del tutto infondate si appalesano le argomentazioni difensive contenute nel ricorso del Madonia dovendosi ritenere definitivamente accertato che:


- a) L'attentato dell'Addaura è sicuramente, senza ombra di dubbio, riconducibile all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", e gli autori del crimine sono da identificarsi in Riina Salvatore, Madonia Antonino, Onorato Francesco e Biondino Salvatore, (la cui responsabilità è stata definitivamente già accertata non avendo proposto appello^e facendo così acquiescenza alla condanna inflittagli in I grado), con la specificazione che la posizione di Galatolo Vincenzo e Galatolo Angelo – ritenuti dall'accusa esecutori materiali dell'attentato, ma assolti in entrambi i gradi del giudizio – dovrà essere riesaminata dal Giudice del rinvio cui gli atti, in accoglimento del ricorso del P.G., (per come si dirà in seguito), dovranno essere trasmessi per nuovo giudizio.
- b) La tesi che l'attentato dell'Addaura non sia opera di "Cosa Nostra", ma si collochi nel contesto di un complotto orchestrato da centri di interesse politico – economico ai danni di Giovanni Falcone con un "falso" attentato con l'intento di intimidire il magistrato del quale temevano il grande impegno professionale profuso nella sua attività giudiziaria, è assolutamente inconsistente. Invero, la tesi del "complotto", cui sarebbe estranea "Cosa Nostra", rievocata, (anzi "riesumata") dalla difesa^e e di cui sarebbero dimostrazioni l'inquietante comportamento dell'artificiere

Tumino, e *“il ruolo dei servizi segreti continuamente tirati in ballo da testi autorevoli nel corso del dibattimento ma anche da taluni collaboratori, e la “oltraggiosa delegittimazione di Giovanni Falcone operata attraverso le lettere del “corvo”, accanto al quale vanno posti altri inquietanti attacchi sofferti dal Giudice all’interno delle stesse istituzioni”* – è una mera congettura e tale rimane nonostante l’oscuro episodio del Tumino e l’opera di delegittimazione per anni posta in essere nei confronti del magistrato, e ciò perché tali elementi non hanno l’idoneità a far acquisire, neanche in minima parte, consistenza alla tesi difensiva.

b.1) È indubbiamente vero che l’intervento del Tumino, fu inspiegabilmente tardivo, essendo giunto sul luogo dell’attentato solo alle ore 11,30 e, cioè, alcune ore dopo la richiesta di intervento, è ancora altrettanto vero che aveva disattivato l’ordigno esplosivo con anomale modalità operative le quali avevano danneggiato fortemente il comando di attivazione della carica esplosiva; è, infine, vero che egli fu sottoposto a procedimento penale per i reati di falso ideologico e false dichiarazioni al P.M. relativamente a talune affermazioni dal Tumino stesso prima condensate nel verbale di intervento e poi riferite al P.M. di Caltanissetta che lo aveva interrogato, e ritenute menzognere, (procedimento definito ex art. 444 c.p.p. – e lo svolgimento del giudizio con tale rito non ha certo contribuito all’accertamento della verità) – con l’applicazione della pena “concordata” di anni due di reclusione. Ma ciò non significa che sia provato o accertato l’inquadramento del Tumino nel

corpo di non meglio individuati complotti depistatori pur sempre astrattamente possibili ma, nella specie, non ancorati a qualsivoglia elemento di prova. Può certamente convenirsi con i Giudici di merito che *“nell’azione del sottufficiale residui legittimamente il dubbio che essa si possa inserire in un contesto di sviamento delle indagini in un periodo storico segnato pesantemente da troppi episodi tuttora misteriosi”* (pag. 160, sent. II gr.); e tale affermazione, fortemente criticata dalla difesa del ricorrente, siccome contraddittoria, appare, invece, sicuramente plausibile anche alla luce delle considerazioni che non è certo la prima volta, (e varie sono state le pronunzie giurisdizionali in proposito), che in gravi vicende vi siano stati “depistaggi”, “inquinamenti”, “false testimonianze”, “falsi verbali” o, comunque, comportamenti inquietanti da parte di infedeli servitori dello Stato (o di “servizi”), ma ciò non significa affatto che abbiano operato *“motu proprio”*, essendo più logico ritenere, (per come in più occasioni accertato), che essi abbiano potuto agire su incarico e al servizio di associazioni criminali.


Conclusivamente, l’inquietante comportamento dell’artificiere Tumino non solo non fornisce, di per sé solo, la prova di un “complotto” e, soprattutto, di un “complotto” cui fosse estraneo il sodalizio mafioso di “Cosa Nostra”, quanto è assolutamente inidoneo a scalfire, anche in minima parte, il granitico coacervo probatorio fondato su plurime, univoche, convergenti deposizioni di numerosi collaboratori di giustizia – alcune delle quali, è bene ricordarlo, sono, oltre che etero, anche autoaccusatorie, essendosi l’Onorato e il Ferrante, nei cui



confronti non vi era alcun indizio di reità, rispettivamente accusati il primo di concorso in strage, il secondo di detenzione e porto di esplosivo – che hanno dettagliatamente narrato, con dovizia di particolari e di riscontri, della programmazione dell'attentato, della suddivisione dei ruoli e dei compiti, dell'organizzazione logistica – (dal reperimento dell'esplosivo alla ispezione dei luoghi) – della causale e del movente.

b.2) Allo stesso modo, non vi è dubbio che Giovanni Falcone fu sottoposto ad un infame linciaggio – prolungato nel tempo, proveniente da più parti, gravemente oltraggioso nei termini, nei modi e nelle forme – diretto a stroncare per sempre, con vili e spregevoli accuse, la reputazione e il decoro professionale del valoroso magistrato.

Non vi è, invero, alcun dubbio che Giovanni Falcone – certamente ^{il più} capace ^{e famoso} magistrato italiano ^(come indicato anche dalla stessa difesa del convenuto pag. 23 sic.) – fu oggetto di "torbidi giochi di potere", di strumentalizzazioni ad opera della partitocrazia, di "meschini sentimenti di invidia e di gelosia," (anche all'interno delle stesse istituzioni), tendenti ad impedirgli che egli assumesse quei prestigiosi incarichi i quali dovevano, invece, a lui essere conferiti sia per essere egli il più meritevole sia perché il superiore interesse generale imponeva che il crimine organizzato fosse contrastato da chi si era indiscutibilmente dimostrato il più bravo e il più preparato e che offriva le maggiori garanzie – anche di assoluta indipendenza e



di coraggio – nel contrastare, con efficienza ed in profondità, l’associazione criminale.

Vanno, in proposito, ricordate, (e le ha richiamate, sia pure ai diversi fini difensivi, il ricorrente Madonia), il mancato conferimento dell’incarico di *“Consigliere-istruttore del Tribunale di Palermo”*, la mancata designazione alla carica di *“Alto Commissario per il coordinamento di lotta alla mafia”* e, dopo l’attentato, la mancata nomina a *“Procuratore Nazionale antimafia”*, e la mancata elezione al C.S.M.. Sul punto, si dilunga molto efficacemente la sentenza di I grado evidenziando come *“attraverso le deposizioni di numerosi testi particolarmente qualificati, come i magistrati Vito D’Ambrosio e Giuseppe Ayala, il generale dei Carabinieri Mario Mori, i giornalisti Attilio Bolzoni e Francesco La Licata ed altri ancora sono emersi con drammatica evidenza i perversi giochi di potere realizzati contro le legittime aspettative di Giovanni Falcone, prima e dopo l’attentato dell’Addaura, in occasione della nomina nell’agosto del 1988 dell’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, in cui al posto di Giovanni Falcone venne scelto un magistrato dotato di un’esperienza sicuramente minore nel campo della criminalità mafiosa come il dott. Domenico Sica, in occasione della nomina del Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo, in cui venne favorita la candidatura inattesa di Antonino Meli che col peso della sua anzianità di servizio schiacciò le attese di chi vedeva in Giovanni Falcone il successore naturale di’ Antonino Caponetto, e, ancora, in occasione della*

candidatura al CSM di Giovanni Falcone, fallita anche a causa del mancato appoggio persino di appartenenti alla stessa corrente. Gli stessi testi hanno riferito con particolare precisione ed efficacia la profonda amarezza provata in tali occasioni da Giovanni Falcone, la progressiva incrinatura dei rapporti professionali ed umani con il consigliere istruttore Antonino Meli, la cui azione venne ritenuta persino all'interno del "pool antimafia" dell'ufficio istruzione di Palermo come un tentativo di "normalizzazione?" della lotta alla criminalità mafiosa dopo l'esaltante stagione dell' avvio del primo maxi-processo, e la frattura con l' Alto commissariato, specialmente dopo le iniziative assunte da Domenico Sica per incontrare il capomafia Gaetano Badalamenti, detenuto negli USA, dopo una ambigua indicazione di disponibilità da parte di quest'ultimo alla collaborazione con la giustizia e per raccogliere le dichiarazioni del prof. Giaccone, sindaco socialista di Baucina, che aveva avviato una collaborazione che appariva promettente in un campo delicatissimo come quello degli appalti in Sicilia, iniziative ritenute da Falcone e dal gruppo di magistrati che lavorava con lui come inammissibili ingerenze nell'attività giudiziaria e causa di possibile rallentamento nella lotta alla criminalità mafiosa" (pagg. 211 - 212 sent. I grado).

Ma oltre a tali attacchi subiti, nell'arco della sua vita professionale, dal dott. Falcone in ambiti, per così dire, istituzionali, una grave ed oltraggiosa delegittimazione venne operata, proprio a ridosso dell'attentato in questione, attraverso le c.d. "lettere del Corvo" e, cioè, attraverso missive anonime scritte

a macchina – (provenienti sicuramente da un ambito istituzionale, non esattamente identificato, come confermato dalle pronunce giudiziarie che si interessarono del caso) – che contenevano gravissime e calunniose accuse nei confronti del Giudice Giovanni Falcone e di altri magistrati ed appartenenti alla Polizia, accusati di aver ordito un diabolico piano per contrastare la fazione corleonese di “Cosa Nostra”, attraverso il ritorno in Sicilia di Salvatore Contorno per favorire la cattura o la eliminazione fisica dei capi corleonesi Salvatore Riina e Bernardo Provenzano e per guidare la vendetta delle cosche perdenti attraverso una serie di omicidi, mettendo in diretta correlazione il rientro del Contorno con gli omicidi che effettivamente si erano registrati nel territorio di Bagheria, tra il marzo ed il maggio 1989, ai danni di persone legate alle cosche mafiose vincenti dei corleonesi. *(due punti v. sentenza 50/88 (aff) 242-254 e sentenza II punto legg. 176-177)*

Ma tale indegna, umiliante campagna di delegittimazione – anche attraverso lo squallido mezzo dello spregevole anonimo – mirata a farlo apparire magistrato scorretto e deviante, sì da impedirgli il raggiungimento di alti incarichi, non ha certamente avuto, come vorrebbe invece la difesa del ricorrente, un “ruolo diretto e determinante nella dinamica dei fatti per cui è processo rispetto a quelli provenienti dal mondo della criminalità mafiosa”, essendo vero proprio il contrario, giacché la decisione di uccidere il valoroso magistrato non era certamente frutto di una convergenza di interessi non riconducibili alla sola organizzazione mafiosa e, allo stesso tempo, non può escludersi che la mafia abbia cercato di sfruttare un momento favorevole all’azione venutasi a creare a

causa di una serie di improvvidi e sleali attacchi subiti dal Giudice Falcone, anche all'interno dell'ambito istituzionale, per ragioni "politiche", di invidia personale o di stolta rivalità interna fra organi e funzioni dell'apparato statale. Le risultanze processuali forniscono, invero, incontestabilmente, la prova delle seguenti circostanze:

- ✓ La delegittimazione di Giovanni Falcone finiva sicuramente per giovare all'associazione mafiosa. In proposito, va richiamata la deposizione del Brusca (riportata a pagg. 164 e 165 e 191 sent. II gr.) il quale ha riferito che il Riina – dopo avergli confidato che l'attentato dell'Addaura era un fatto di "Cosa Nostra" ed in particolar modo di Antonino Madonia* – aveva aggiunto *"Peccato che non è successo perché era il momento buono in quanto il dr. Giovanni Falcone era discusso, delegittimato"*.

E ciò fornisce la prova che l'opera continua e penetrante di delegittimazione posta in essere nei confronti del dr. Falcone interessava vivamente "Cosa Nostra" affinché si venissero a creare le condizioni ideali per poter eliminare poi un "nemico" – che si opponeva tenacemente all'organizzazione mafiosa e ai suoi traffici illeciti – ma che appariva oramai indebolito in quanto oggetto di una pesante manovra di destabilizzazione e di isolamento tendente a creare nei suoi confronti un clima di grave ostilità.

Quindi l'opera di delegittimazione posta in essere nei confronti del dr. Falcone, con particolare virulenza in quel periodo, (tra cui gli "anonimi del Corvo"), interessava sicuramente la organizzazione mafiosa ma nei soli limiti in cui essa



potesse offrire occasione particolarmente favorevole per la esecuzione dell'attentato, secondo la consolidata tradizione mafiosa per la quale le manovre di isolamento e delegittimazione erano spesso il primo passo per giungere "all'annientamento" di chi si contrapponeva ai programmi dell'associazione criminale. Pertanto, il tentativo di demolizione morale non era sufficiente per il sodalizio criminale essendo indispensabile, per la sopravvivenza dell'organizzazione, la eliminazione del magistrato.

✓ La mafia non voleva, quindi, soltanto la "delegittimazione" di Giovanni Falcone o la sua intimidazione, ma voleva la sua "morte".

In proposito, il Brusca ha significativamente riferito le affermazioni di Ignazio Salvo, (ambiguo personaggio contiguo a Cosa nostra, potente esattore delle imposte di Salemi, già condannato irrevocabilmente nel "I° maxi" per associazione mafiosa e da ultimo eliminato dallo stesso Brusca come asserito 'traditore' il 12/09/1992. Era stato, infatti, lo stesso Ignazio Salvo a riferire al Brusca che era già in atto da tempo l'opera di delegittimazione della vittima, tanto profonda e sottile da rendere non più necessario commettere quell'omicidio: tali perplessità, peraltro, erano state immediatamente fugate, quando il Brusca le aveva manifestate dallo stesso Riina il quale, *more solito*, riteneva indipendenti i due fatti e voleva a tutti i costi portare a compimento il progetto omicidiario indipendentemente dalla campagna denigratoria in atto. Opportunamente il Giudice di II grado ha riportato in motivazione quanto espressamente, in proposito, dichiarato dal collaborante:



“Brusca Giovanni: - Guardi, la richiesta di non eleggere il dott. Giovanni Falcone come Consigliere a “Cosa Nostra” non interessava, cioè non è che da parte di Salvatore Riina dice: “Impedite questo fatto”. Nella maniera più categorica, no. Era un fatto prettamente politico, per i fatti loro, e Ignazio Salvo, quando è successo questo fatto dice: “Tramite amici, ancora qualche amico c’è”, e si riferiva al ... mi ha fatto il nome, cioè il dott. Vitalone e l’onorevole Andreotti: “Siamo riusciti a non fare eleggere Consigliere Istruttore il dott. Giovanni Falcone. Cioè, fra virgolette dice: lo hanno silurato. E lì dice: “Fagli sapere a Totuccio ... fagli sapere a Totuccio – cioè a Salvatore Riina – al tuo padrino, che non c’è più bisogno di eliminarlo, in quanto lo abbiamo delegittimato..... in quella occasione io vado da Salvatore Riina e Salvatore Riina mi dice: “a me non mi interessa, noi abbiamo stabilito di eliminarlo; loro si sono sistemati i fatti suoi, noi dobbiamo eliminarlo comunque” (pag. 137 sent. II grado).

Era, quindi, necessaria la eliminazione di un magistrato che non solo, con la sua preparazione e con sue metodologie di lavoro, aveva ottenuto rilevanti risultati investigativi infliggendo duri colpi alla organizzazione mafiosa, ma anche e soprattutto perché egli – manifestando *in ogni tempo* atteggiamenti di intransigenza e forte autonomia – aveva reso inefficace qualsiasi tentativo di condizionamento o di intimidazione. Ed, invero, né le numerose minacce di morte, né i vari tentativi di attentati alla sua vita, né i veri e propri attacchi, anche di natura istituzionale, costantemente portati nei confronti del

magistrato palermitano, lo avevano fatto desistere dal portare a compimento la sua penetrante attività di contrasto alla criminalità organizzata.

Ed in realtà, come incisivamente rilevano i Giudici di merito, Giovanni Falcone, per anni Giudice istruttore in Palermo, era ritenuto da Salvatore Riina e dai suoi accoliti *“il nemico numero uno”* di *“Cosa Nostra”* da lui solo temendo azioni giudiziarie tali da disarticolare l'organizzazione criminale e, pertanto, già da molto tempo prima dei fatti in questione, il suo nome era stato collocato in cima alla lista dei soggetti da uccidere. Risulta, invero, incontestabilmente acclarato che, in quel periodo, (rectius; contesto), la soppressione fisica di quel magistrato non era solamente una vendetta per i durissimi colpi inferti a *“Cosa Nostra”*, ma soprattutto un'azione preventiva, volta ad interrompere l'attività di un Giudice pericoloso sia per il *“business”* che per la vita stessa dell'organizzazione criminale e l'impunità dei singoli uomini d'onore, sino a pochi anni prima costantemente garantita.

Infatti, non soltanto il c. d. *“metodo Falcone”* si era dimostrato più volte efficace e vincente ma il magistrato italiano – con caparbietà e intuito più uniche che rare – era riuscito a conquistarsi prestigio e credibilità internazionale dando vita ad una rete di rapporti e collaborazioni investigative internazionali che per l'intera organizzazione – ma soprattutto per gli attuali imputati – costituiva fonte di concretissimo pericolo.

Caratteristiche ineguagliabili del magistrato erano, invero, per mutuare le incisive espressioni del P.G. ricorrente, *“Celerità nella trasmissione delle*



informazioni e degli atti; velocità ed efficienza nelle commissioni rogatorie; collegamenti diretti tra inquirenti dei diversi paesi; efficace lavoro d'équipe; formazione di professionalità sempre più rilevanti; esempio trainante per gli altri colleghi; stimolo costante dei migliori investigatori; carisma personale in grado di dar vita a nuove collaborazioni; incorruttibilità; perseveranza; efficienza e crescente prestigio personale”.

Una serie di qualità personali che avevano reso Giovanni Falcone un nemico letale di “Cosa Nostra” trasformandolo in un bersaglio da colpire ad ogni costo (ed è ormai consegnata alla storia non soltanto giudiziaria di questo Paese la feroce determinazione con la quale, nel maggio del 1992, l'obiettivo originariamente prefissato sia stato dalla stessa organizzazione definitivamente raggiunto).

In tale contesto dubitare delle finalità di morte e non di semplice intimidazione perseguita attraverso la collocazione dell'ordigno rinvenuto sulla scogliera dell'Addaura, oltre a non essere consentito dai rilievi oggettivi e dal complesso delle emergenze processuali, risulta assolutamente irragionevole sia perché non avrebbe alcun senso minacciare una persona che da tempo si è cercato di uccidere, sia perché la vita professionale ed i caratteri morali ^{del mafioso,} ben noti alla organizzazione mafiosa, non potevano alimentare speranza circa la utilità di un tentativo di intimidazione a qualsiasi livello.

Ed ancora una volta le risultanze processuali, a differenza di quanto assume il ricorrente Madonìa, offrono la prova inconfutabile di quanto sopra.



Le sentenze dei Giudici del merito richiamano diffusamente le affermazioni convergenti dei numerosi collaboratori di giustizia i quali avevano infatti dichiarato quali e quanti fossero stati i molteplici tentativi di uccidere il dott. Falcone già in preparazione da alcuni anni sottolineando concordemente la circostanza, nota all'interno dell'organizzazione, che la vittima rivestiva un posto di assoluta preminenza nell'elenco dei soggetti da eliminare, sin dai primi anni ottanta.


- Francesco Onorato riferiva espressamente di un progetto degli anni 83/94 risalente al Gambino Giacomo Giuseppe, il quale aveva dato incarico di studiare le abitudini del magistrato in un periodo in cui lo stesso era stato notato recarsi con una certa frequenza in via Cristoforo Colombo.

- Gaspare Mutolo aveva menzionato un analogo progetto che doveva essere eseguito con l'impiego di un lanciamissili verso gli anni 84 - 85 lungo la strada all'interno del parco della "Favorita" che il magistrato percorreva per recarsi in una villa nella zona di Valdesi ove soggiornava nel periodo estivo.

- Giovambattista Ferrante raccontava di avere ricevuto, nel periodo 83 - 84, sempre dal Gambino, l'incarico di studiare la possibilità di colpire il Giudice Falcone durante il suo soggiorno in una villa a Valdesi di fronte al ristorante "La Sirenetta", di cui all'epoca era direttore tale Minteci, cognato del collaboratore.

- Giovanni Brusca riferiva di numerosi progetti di eliminazione fisica del dott. Falcone, dei quali egli stesso si era personalmente occupato. In

particolare, il collaborante ha riferito che i primi progetti di "Cosa Nostra" per uccidere il dott. Falcone risalivano al 1983, circa una settimana dopo l'attentato di via Pipitone Federico (29/7/1983) dove aveva trovato la morte il Cons. Istruttore Rocco Chinnici. Erano stati egli stesso ed Antonino Madonia ad occuparsi di predisporre il collocamento di un'autobomba, su diretto incarico del Riina. Il collaborante ha narrato, invero, di specifico mandato ricevuto nel 1983, unitamente ad Antonino Madonia, da Salvatore Riina e poi revocato per dar spazio ad altre priorità, di seguire i movimenti del dr. Falcone in vista di un attentato che si sarebbe dovuto compiere, utilizzando come base logistica lo studio di un notaio (definito "amico dei corleonesi") di fronte al palazzo di giustizia. In seguito, nel 1984, al ritorno da un breve periodo di detenzione, il Di Maggio gli aveva raccontato di aver provato, sempre con la medesima finalità, un bazooka che però non pareva adatto alle necessità prospettate. Lui stesso, poi, nel 1987/88, aveva studiato il possibile impiego per quel tipo di arma, non semplicissima da usare, essendo pronto dunque ad utilizzarlo. Ancora, nel 1983, avendo avuto notizia di una frequentazione tra il dott. Falcone e tale Bulgarella, risalente alla fine degli anni settanta quando il magistrato lavorava a Trapani, aveva progettato, insieme a Giuseppe Giacomo Gambino e Nino Madonia, un altro attentato, da commettersi, in quel territorio, con armi tradizionali. Dopo aver esposto dettagliatamente tali dichiarazioni, la Corte di II grado ha correttamente concluso che *"di tale quadro dei tentativi reiterati di eliminare fisicamente il dott. Falcone, non può seriamente dubitarsi"*



sia perché il Brusca ebbe a parteciparvi direttamente (almeno nella maggior parte dei casi) così fornendo un contributo frutto di diretta scienza, sia perché le dichiarazioni del collaborante hanno trovato pieno riscontro nel ritrovamento di parte di quelle stesse armi (tra cui il bazooka) pervenute a "Cosa Nostra" con il dichiarato intento di utilizzarle contro il magistrato" (pag. 136 sent. II grado).

Conclusivamente, sulla base delle plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboranti, tutte estesamente riportate nelle motivazioni dei Giudici di I e II grado, può affermarsi che l'eliminazione fisica del dott. Falcone era già stata decisa in "Cosa Nostra" sin dal 1983 per una serie di ragioni direttamente collegate all'attività giudiziaria del predetto, con espresso riferimento al primo maxiprocesso palermitano, alla collaborazione di Buscetta, Contorno e Mannoia, al coordinamento internazionale delle indagini sul traffico di droga nonché all'approfondimento di quelle sugli esattori Salvo, sui cavalieri del lavoro Costanzo e su Vito Ciancimino.

Pesanti e numerose sono state le condanne inflitte in numerosi processi all'esito di attività inquirenti condotte dal dott. Falcone (quello contro le famiglie mafiose Spatola, Inzerillo e Gambino, quello noto come primo maxiprocesso agli esponenti di "Cosa Nostra", quello relativo alla operazione c.d. "Big John", contro le famiglie mafiose dei Madonia e dei Galotolo, concernente un carico di 600 Kg. di cocaina).



Sotto quest'ultimo aspetto che maggiormente interessa la attuale vicenda processuale, la Corte ha richiamato le dichiarazioni rese sul punto da Onorato Francesco e Lo Forte Vito, le quali, pur provenendo da soggetti dalle limitate conoscenze strategiche dell'organizzazione mafiosa, tuttavia, meritavano una particolare attenzione poiché entrambi gravitavano nei due mandamenti di San Lorenzo e Resuttana più direttamente coinvolti – territorialmente e logisticamente – nell'esecuzione dell'attentato.

In particolare, l'Onorato aveva ammesso infatti di ignorare se vi fossero motivi particolari e specifici per uccidere il dott. Falcone, aggiungendo, però, che le famiglie mafiose dei Madonia e dei Galatolo, (della famiglia dell'Acquasanta rientrante in tale mandamento), nel cui territorio si trovava la zona dell'Addaura, all'epoca dell'attentato, gestivano un imponente traffico internazionale di stupefacenti e che negli anni tra il 1987 ed il 1988, era stata sequestrata una nave (la Big John) carica di cocaina appartenente ai Madonia ed ai Galatolo.

Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni fin qui svolte, devono ritenersi compiutamente e definitivamente accertate le seguenti circostanze, che rendono infondati i motivi in proposito dedotti dal ricorrente:

- L'attentato dell'Addaura – a differenza di quanto si assume nel ricorso – era diretto, non già alla semplice intimidazione, ma alla eliminazione fisica del magistrato dott. Giovanni Falcone, ed i mezzi usati per attuarlo erano



idonei – per la micidiale potenzialità offensiva dell’ordigno – a provocare l’uccisione del Giudice e di quanti si trovavano o potessero trovarsi con lui ovvero nelle vicinanze, (numerosi bagnanti che in quel momento si trovavano nei pressi della scogliera), con possibilità concreta, quindi, di provocare la morte di un numero imprecisato di persone e determinando, così, in concreto, una situazione di gravissimo pericolo per la pubblica incolumità. Correttamente, quindi, è stato contestato e ritenuto il delitto di strage.

- L’attentato dell’Addaura si inquadra in “un progetto di morte,” da tempo portato avanti con straordinaria tenacia ed estrema determinazione dal sodalizio “Cosa Nostra” nei confronti del Giudice Giovanni Falcone – (principale “nemico dell’organizzazione mafiosa”) – perseguitato dall’odio implacabile ed inestinguibile di un gruppo di criminali, i più sanguinari di quanti siano mai apparsi sulla scena del crimine e di quanti la storia del crimine ricordi.

- L’attentato dell’Addaura – sempre a differenza di quanto prospetta il ricorrente – fu deciso dai vertici di “Cosa Nostra” e precisamente da Riina Salvatore – capo indiscusso del sodalizio criminale – e dai suoi fedelissimi e, cioè, dai mafiosi a lui più vicini, vale a dire, Antonino Madonia e Salvatore Biondino (con la partecipazione di Francesco Onorato), attraverso i quali l’esponente corleonese deteneva il controllo di “Cosa Nostra”.

- Nella realizzazione dell’attentato dell’Addaura fu osservata la regola mafiosa della c. d. territorialità – basilare nella struttura di “Cosa Nostra” per



quanto riferito unanimemente dai collaboratori e per quanto emergeva da accertamenti giudiziari già irrevocabili – secondo cui nessun delitto, in particolar modo se perpetrato nei confronti di vittime “eccellenti”, poteva essere commesso senza l’avallo, l’apporto e la consapevole adesione, da parte del responsabile e garante di quel territorio per la conserteria, nella specie Antonino Madonia, capo mandamento di Resuttana nel cui territorio rientrava la scogliera dell’Addaura al confine con il mandamento di San Lorenzo, (già denominato in passato Partanna Mondello), affidato, da ultimo, a Salvatore Biondino e del quale facevano parte il Ferrante e l’Onorato.

- All’attentato dell’Addaura partecipò, fornendo un contributo causale rilevante ed essenziale, sia nella fase organizzativa che in quella esecutiva – assumendo il ruolo di regista delle operazioni di coordinamento dell’attentato – Antonino Madonia: il mafioso è “*inchiodato*” alle sue responsabilità – non già dalla sola circostanza di essere il capo del mandamento di Resuttana nel quale ricadeva la località dell’Addaura, come suggestivamente ed infondatamente prospetta la difesa del ricorrente .- bensì da numerose convergenti, univoche risultanze probatorie, (prima singolarmente richiamate), cui certamente si aggiunge la significativa circostanza, sicuramente rilevante alla luce della surrichiamata regola mafiosa della territorialità, dell’essere il Madonia il responsabile di zona del mandamento nel quale doveva avvenire ed era avvenuto l’attentato.



Tali indiscutibili risultanze processuali – che si integrano e si rafforzano vicendevolmente – concorrono tutte insieme a costituire un granitico impianto accusatorio – per nulla scalfito, sempre a differenza di quanto assume il ricorrente, né dall’oscuro episodio dell’artificiere Tumino, né da presunti e non dimostrati ruoli dei servizi segreti nella vicenda in questione, né della disdicevole campagna di delegittimazione posta in essere nei confronti del valoroso magistrato – che legittima il giudizio di responsabilità già affermato nei confronti del Madonìa dai Giudici di merito, sia in I che in II grado, e che deve adesso essere definitivamente ed irrevocabilmente confermato da questa Suprema Corte di legittimità.

Vanno, infine, esaminati gli ultimi due motivi di ricorso.

✓ Circa la mancata assunzione di prove decisive ai fini del decidere, osserva questa Corte di legittimità che la doglianza parte da una infondata e inesatta premessa e, cioè, l’aver l’Onorato sostenuto che gli attentatori si sarebbero appostati sul “Monte Pellegrino”; di qui, quindi, la richiesta di accertamento dello stato dei luoghi, ai fini di verificare l’attendibilità del dichiarante, disattesa dalla Corte di merito. In realtà, come la Corte suddetta ha esattamente spiegato *“il suggerimento relativo al supposto posizionamento su “Monte Pellegrino” altro non era se non una ipotesi prospettata dall’Onorato al Biondino e da costui non accettata”*. In sostanza, il “Belvedere del Monte Pellegrino” non era un concreto luogo di osservazione scelto da “Cosa Nostra”, riferito, poi, agli inquirenti dal collaborante , (e di qui la necessità di



accertamenti onde vagliare l'attendibilità della dichiarazione), bensì di *“una ipotesi prospettata dall'Onorato al Biondino il quale gli aveva risposto di occuparsi solo di pattugliare il lungomare dell'Addaura, dato che c'era chi si stava interessando degli altri problemi organizzativi”*.

Correttamente, quindi, la Corte di Assise di Appello ha ritenuto inutili e superflui gli accertamenti richiesti dalla difesa del Madonìa.

Lamenta ancora il ricorrente che erroneamente sarebbe stata ritenuta dalla Corte di II grado *“superflua la produzione documentale sullo stato detentivo richiesta dal Madonìa, nonché l'eventuale acquisizione del verbale reso in altro procedimento dal Giuffré”*.

Il Madonìa ha inteso, invero, contestare l'attendibilità del collaborante Giuffré sostenendo che costui avrebbe erroneamente indicato l'epoca della loro conoscenza e conseguenti loro incontri in commissione a partire dal 19/6/1987 facendo riferimento ad un periodo in cui egli risultava invece detenuto (dal 6 maggio 1987 al novembre 1988). La Corte di II grado, con adeguata motivazione, ha ritenuto che il particolare appariva di trascurabile rilievo se riferito al contesto generale della narrazione, ben potendo ipotizzarsi un errore di ordine meramente cronologico, in merito alla data, non idoneo ad inficiare il nucleo fondamentale delle dichiarazioni.

Ha aggiunto opportunamente la Corte che, *“in ogni caso, l'argomento esulava del tutto dal presente procedimento essendo relativo a presunte riunioni della Commissione Provinciale di Cosa Nostra tenutesi tra il 1987 e il 1988, ovvero*



assai prima dell'attentato e quando semmai altri tentativi di uccidere il dott. Falcone erano in cantiere".

Con l'ultimo motivo di ricorso, il Madonia si duole dell'entità della pena deducendo, peraltro in modo assolutamente generico, che il *"fatto non aveva prodotto alcuna conseguenza né in termini di pericolo né di danno"*. Il motivo, oltre che generico, è del tutto infondato avendo i Giudici di II grado ampiamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio spiegando, con argomentazioni del tutto immuni da vizi logico-giuridici, come tale trattamento era da considerarsi ampiamente giustificato sia dai precedenti specifici dell'imputato, sia dal ruolo preminente sul piano organizzativo legato alla condizione di capo mandamento nel rispetto del principio di territorialità, fondamentale per "Cosa Nostra". Ha fatto ancora riferimento alla *"singolare intensità del dolo che aveva caratterizzato la condotta e per l'eccezionale motivo di allarme sociale ad esso connesso, tenuto conto della natura della specie, dei mezzi, del luogo e della modalità dell'azione, circostanze tutte, le quali giustificano ampiamente come la determinazione sanzionatorio sia stata ispirata ad un criterio di severità"*.

In conclusione la pena di anni 26 di reclusione trova la sua giustificazione sia nella eccezionale gravità del fatto sia nella personalità criminale del Madonia, come correttamente rilevato dai Giudici del merito.



IL RICORSO DEL PROCURATORE GENERALE

Come si è accennato, la Corte di Assise di Appello ha mandato assolti, ai sensi dell'art. 530 II co. c.p.p. – con ciò confermando la decisione di I grado – Galatolo Vincenzo e Galatolo Angelo, ritenuti dall'accusa come coloro che avevano collocato o comunque contribuito a collocare l'ordigno esplosivo sulla piattaforma antistante la villa del dr. Falcone (il primo anche come organizzatore).

LA POSIZIONE DI GALATOLO VINCENZO SECONDO LA SENTENZA IMPUGNATA

La Corte, nel motivare l'assoluzione di Galatolo Vincenzo, ha fatto, innanzitutto, riferimento alle dichiarazioni – (che riguardano, peraltro, anche Galatolo Angelo) – del collaborante Ruvolo Baldassarre, escusso nel giudizio di appello a seguito di espressa richiesta del P.G..

Con specifico riferimento ai fatti processuali, il Ruvolo *sottolineava di essere a conoscenza dell'attentato per averlo appreso dai giornali: aveva, peraltro, ricollegato il fatto con le pattuglie di Polizia notate in località Addaura potendo così individuare anche il punto esatto della villa. Una settimana prima dell'attentato aveva notato che le visite dei GALATOLO erano diminuite ed aveva anche chiesto ai GALATOLO (Enzo ed Angelo) come mai fossero abbronzati, se andassero al mare ottenendo come risposta che avevano molto da fare in quel periodo per frequentare la spiaggia. Il giorno esatto dei fallito*

attentato del!' Addaura, fatto del quale egli aveva saputo la sera dalla TV, era venuto al suo spaccio un nipote di tale Giovanni, detto 'u parrineddu', per avere notizie di Enzo GALATOLO ed egli, di conseguenza, si era posto alla ricerca di quest'ultimo presso il porticciolo dell' Acqua Santa.

Aveva dunque potuto notare da lontano sul primo pontile del porto dell'Acquasanta accanto al motoscafo (dei cantieri Abbate) di tale Enzo Alicata cognato di Marciante, un gruppo di persone composto da Angelo GALATOLO che stava attraccando la barca, Enzo GALATOLO, Salvatore ed Antonino MADONIA, Stefano Fontana ed una persona a lui ignota che discutevano animatamente. Al gruppo si era avvicinato solo dopo aver visto terminare la discussione. Alcuni giorni dopo l'attentato Enzo GALA TOLO gli aveva detto che si doveva disfare di un motoscafo praticamente nuovissimo. Aggiungeva di essersi recato a vederlo e di aver constatato che era uno scafo di circa 3,50 – 4,00 metri con un motore da 25 HP potenziato fino a 50 HP, tanto che egli ebbe a criticare questa soluzione tecnica. (legg. 100-101 a numero II grado)

Ciò premesso, la Corte di II grado ha ritenuto di scarso spessore ed inconsistenti i dati conosciuti dal Ruvolo, i quali nessun supporto offrivano all'accertamento dei fatti. In ogni caso, secondo la Corte di II grado, l'incontro menzionato dal Ruvolo, poteva alimentare qualche sospetto per la coincidenza cronologica ma non certo offrire la prova certa che l'argomento della discussione in atto fosse proprio l'organizzazione dell'attentato. Inoltre, sempre secondo i Giudici di appello, non era emerso affatto con certezza che

l'ordigno era stato collocato via mare, con uso di imbarcazioni, dovendosi anzi ritenere che ciò era avvenuto via terra.

La Corte ha, poi, ribadito che le affermazioni del collaborante Onorato, in merito alla riunione in casa di Mariano Tullio Troia, cui avrebbe partecipato il Galatolo, *“pur dettagliate e circostanziate non avevano ricevuto sul punto l'avallo di riscontri tali da contribuire alla formazione della prova”*.

Esponendo, ancora, la Corte di II grado che ogni altro aspetto relativo alla partecipazione materiale del Galatolo all'attentato, (disponibilità di barche ed auto, ecc.), risultava privo di sostegno probatorio e frutto di esclusive ricostruzioni ipotetiche fondate su presupposti non provati. In un quadro indiziario così vacillante, la mera qualità di referente mafioso del comprensorio Acquasanta, ove era situata la villa del dr. Falcone, sulla quale pure vi era convergenza di più chiamate da parte dei collaboranti, non poteva, di per sé, condurre ad una affermazione di penale responsabilità.

La Corte ha, infine, richiamato le dichiarazioni del pentito Angelo Siino il quale – se aveva riferito circa le espressioni ingiuriose profferite dal Galatolo Vincenzo all'indirizzo del dott. Falcone e dei gesti di disappunto, (*“si morsicava le mani”*), in seguito alla trasmissione televisiva delle immagini del fallito attentato – non aveva escluso che si fosse trattato di *“una scenetta a mio uso e consumo”*, così svuotando di significato la medesima narrazione. In ogni caso, l'episodio riferito dal Siino appariva, secondo i Giudici di II grado, scarsamente rilevante in quanto temporalmente collocato nel 1993 allorché si

era già consumata la strage di Capaci e con essa la morte del dott. Falcone, sicché le esclamazioni del Galatolo ed il rammarico per il fallito attentato, non potevano più avere alcun senso logico.

Concludeva la Corte di II grado che non poteva affermarsi la penale responsabilità dell'imputato Galatolo Vincenzo, essendo la prova nei di lui confronti insufficiente o contraddittoria discendendone, pertanto, la conferma integrale della sentenza di I grado.

LA POSIZIONE DI GALATOLO ANGELO SECONDO LA SENTENZA IMPUGNATA

La principale fonte di accusa nei confronti del Galatolo Angelo è stata ravvisata essenzialmente nelle dichiarazioni del collaborante Lo Forte Vito il quale, in dibattimento, ha riferito in ordine alle confidenze ricevute, nel dicembre 1989 mentre era agli arresti domiciliari, dal giovane Galatolo. Costui, nell'affrontare con il Lo Forte l'argomento relativo alla vicenda in questione, gli aveva confidato di essere stato proprio lui, insieme ad altri, a collocare la bomba.

Rilevava la Corte che dubbi sulla stessa veridicità della confidenza e della confessione stragiudizialmente ricevuta erano stati, peraltro, espressi dallo stesso Lo Forte il quale aveva riferito di non poter escludere, conoscendo il giovane Galatolo, che costui avesse mentito per farsi grande. Sul punto, la Corte di II grado – pur non ravvisando ragioni per disattendere il motivato

giudizio dei primi Giudici sulla intrinseca attendibilità del collaborante, (nonostante i contrasti che lo avevano contrapposto poi alla famiglia Galatolo, anche alla luce dei riscontri positivamente emersi) – *riteneva che restava insuperabile il dubbio relativo alla effettiva rispondenza al vero delle circostanze apprese “de relato”, ^{per} ~~essa~~ la pacifica propensione alle vanterie e alle esagerazioni della fonte, e, cioè, del giovane Galatolo, che aveva fornito le notizie violando incautamente i canoni della riservatezza tipici di “Cosa Nostra”.*

Per quanto riguardava la confessione stragiudiziale, la Corte ha richiamato numerose decisioni di questa Suprema Corte, secondo cui *“le ammissioni di un dichiarante che sostenga di aver appreso, direttamente dall’esecutore di un delitto della di lui partecipazione o di quella di altri complici al medesimo reato, devono essere apprezzate mediante i parametri di valutazione probatoria, propri della dichiarazione testimoniale indiretta o “de relato”. In riferimento ai contenuti narrativi della confidenza quale dato storico processuale, cioè, nei limiti di un indizio da verificare e da valutare unitamente ad altri indizi che abbiano i prescritti requisiti della certezza, precisione e concordanza (Cass. sez. I, 18/12/2000, n° 1090, Orofino).*

Sulla base di tale principio giurisprudenziale, la Corte di Assise di Appello ha ritenuto che *“alla asserita confessione stragiudiziale del Galatolo Angelo a Lo Forte non poteva attribuirsi, nella specie, alcuna concreta rilevanza probatoria. Infatti, la necessaria operazione di verifica, richiesta dalla*

giurisprudenza di legittimità, in assenza di qualsiasi riscontro individualizzante, non poteva che concludersi negativamente, proprio per la qualità della fonte originaria (il giovane Galatolo Angelo) sulla cui veridicità gli stessi collaboranti avevano manifestato aperto scetticismo sottolineandone la propensione alle vanterie e all'esagerazione". Di conseguenza, continuava la Corte – che richiamava quanto già esposto in precedenza in ordine alla natura meramente “de relato” delle dichiarazioni di Vito Lo Forte – *“l'exasperato esibizionismo verbale dei Galatolo non consentiva di stabilire con certezza se il giovane Angelo avesse riferito il vero al collaboratore Lo Forte, ovvero avesse ritenuto, per vanità od esibizionismo, attribuirsi un ruolo di spicco in “Cosa Nostra” che non aveva in concreto assunto”.*

Per quanto concerneva, poi, il dato relativo alla taglia di maschere e pinne, compatibili con quella dell'imputato – ritrovate sulla scogliera dell'Addaura – la Corte ha ritenuto tale elemento del tutto inconsistente trattandosi, in ogni caso, di dato non univoco né individualizzante.

Conclusivamente non poteva, ad avviso della Corte di II grado, dichiararsi la penale responsabilità dell'imputato Galatolo Angelo essendo la prova nei di lui confronti insufficiente o contraddittoria discendendone, pertanto, la conferma integrale della sentenza di I grado.

Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale lamentando che la Corte di Assise di Appello era pervenuta ad un



giudizio assolutorio nei confronti di Vincenzo e Angelo Galatolo in palese violazione di fondamentali criteri ermeneutica di valutazione della prova – con specifico riferimento a quelli relativi alla valutazione delle dichiarazioni rese dagli imputati di reato connesso (art. 192 III com. c.p.p.) – siccome costantemente interpretati dalla Suprema Corte Regolatrice.

Rileva, innanzitutto, il P.G. che la Corte di Assise di Appello, nel valutare la posizione dei due Galatolo, aveva omesso di attribuire il dovuto e decisivo rilievo alle dichiarazioni rese – a seguito di riapertura dell'istruttoria dibattimentale – da Ruvolo Baldassarre, da ritenersi decisive per superare ogni residuo di dubbio in ordine alla responsabilità di Vincenzo e Angelo Galatolo per i delitti in contestazione. La Corte aveva erroneamente valutato i numerosi indizi a carico degli 'imputati Vincenzo e Angelo Galatolo Galatolo formulando un giudizio atomistico degli stessi, in palese violazione di legge ed in contrasto con il costante orientamento della S.C..

Ciò era innanzitutto vero con riguardo alla posizione di Galatolo Vincenzo nei cui confronti sussistevano i seguenti elementi indiziari:

- 1) l' esistenza di un comune movente tra Madonia e Vincenzo Galatolo connesso alle indagini che il Giudice Falcone conduceva sul narcotraffico e sul riciclaggio dei relativi proventi, in cui entrambi erano coinvolti;
- 2) la particolare vicinanza e comunanza di interessi criminali tra il Galatolo e Antonino Madonia (protagonista assoluto dell ' evento criminale), quale risulta



dagli elementi utilizzati in motivazione e riferiti alla già citata sentenza c.d. "Libro Mastro", acquisita in sede di riapertura dell'istruttoria dibattimentale;

3) il conclamato ruolo di Vincenzo Galatolo quale diretto controllore del luogo ove venne consumata la strage;

4) l'importanza centrale di aver acclarato la contemporanea presenza non lontano dal luogo dell' attentato di Vincenzo Galatolo insieme agli altri coimputati (compreso Angelo Galatolo) nei pressi del natante di Enzo Alicata 10 stesso giorno in cui venne scoperto l' ordigno mentre discutevano animatamente;


5) il fatto, riferito da Onorato e ritenuto veritiero dalla Corte, che proprio Vincenzo Galatolo, incontrandolo presso l'Hotel Villa Igea, lo aveva avvisato di non far transitare i suoi familiari dall'Addaura poiché doveva "saltare una bomba", confermando così di essere direttamente coinvolto nell'azione delittuosa.

E tuttavia, a fronte di questo univoco e monodirezionale quadro indiziario la Corte, anziché coglierne la valenza complessiva, si era limitata a parcellizzare gli indizi senza collegarli tra loro, così violando un preciso obbligo motivazionale.

Richiama sul punto il P.G. numerose decisioni di questa Corte Regolatrice secondo cui " *...Nella valutazione della prova il giudice deve prendere in considerazione ogni singolo fatto ed illbro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio verificando se essi, ricostruiti in sè e*

posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale” (cfr. Cass. 5.9.1996 n. 8314; Cass., sez. VI, 18/9/1997 n° 8402).

Conclude, quindi, il P.G. ricorrente che, alla luce dei richiamati insegnamenti del Supremo Collegio, appariva, nella fattispecie, totalmente mancante quella valutazione unitaria e globale degli indizi a carico di Vincenzo Galatolo che, se correttamente effettuata, avrebbe condotto ad un sereno e tranquillizzante giudizio di colpevolezza; e ciò senza dire che, era sfuggito alla Corte che l'esigenza di un riscontro esterno individualizzante – che colpisca il singolo imputato rispetto a ciascuno dei fatti ad esso addebitati – non poteva tradursi nella necessità di acquisire a carico di ciascun correo un elemento di prova autonoma ed autosufficiente di colpevolezza. Richiama, anche su tale punto, la giurisprudenza di questa Suprema Corte di legittimità secondo cui *“in tema di valutazione delle dichiarazioni rese ex art. 210 c.p.p., il riscontro richiesto dalla legge non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza dell'incolpato che renderebbe superflua la verifica delle dichiarazioni accusatorie, ben potendo essere ravvisato in elementi fattuali o logico che ne dimostrino per taluni effetti la veridicità e, integrandosi con esse, ne garantiscono la attendibilità anche “ab extrinseco”* (Cass. 23/7/1999 n° 9531; Cass. 17/6/1998 n° 7240).



Analoghe censure devono svolgersi, secondo il P.G., per quanto attiene alla assoluzione di Galatolo Angelo in ordine alla quale il ricorrente rileva, ancora e in particolare, l'illogicità della motivazione. Invero, il nucleo centrale della illogicità della sentenza impugnata lo si coglieva, ad avviso del P.G., in due passi motivazionali nei quali – con riferimento alle dichiarazioni formulate dai collaboranti Francesco Onorato e Vito Lo Forte, la Corte aveva testualmente osservato: *“Parimenti, per ciò che concerne la chiamata di correo del collaborante Onorato nei confronti dei due imputati Angelo ed Enzo Galatolo, deve ritenersi che la unicità di tale fonte, pur apparendo solidamente ancorata ai dettagli riferiti ed alla generale coerenza del narrato, non consenta uno sviluppo valutativo tale da farlo assurgere al ruolo di prova ex art. 192, 3° co. c.p.p.”*.

Il predetto collaborante, come già si è riferito (v. retro pagg. 34 – 36), *“nel corso di detti sopralluoghi, in esito ai quali aveva riferito al suo mandante che la situazione era tranquilla, aveva poi incrociato Antonino MADONIA, Vincenzo GALATOLO, il nipote Angelo, lo stesso Salvatore BIONDINO ed una volta, incontrato casualmente anche il FERRANTE, ed aveva proseguito in tali sopralluoghi fino al giorno della scoperta dell'esplosivo. Aveva poi riferito che Angelo GALATOLO – giovane nipote di Vincenzo – con la sua vettura Y 10 di colore scuro si recava con una certa frequenza allo stabilimento “La Marsa”. Nel corso di un incontro presso l'hotel Villa Igea, l'ONORATO ricordava di essere stato messo in guardia da GALATOLO Vincenzo affinché evitasse di far*

passare i suoi familiari lungo la strada dell'Addaura, perché doveva "saltare la bomba", senza tuttavia fare riferimento specifico al dott. FALCONE come vittima designata del progetto delittuoso. Aggiungeva poi, che anche Angelo GALATOLO, aveva dimostrato di essere addentro all'organizzazione dell'attentato, vantandosi con i suoi fratelli, Salvatore e Domenico ONORATO, di avere avuto un ruolo nella vicenda delittuosa, e confidando addirittura a Domenico, con il quale aveva un rapporto di assidua frequentazione, di essere stato proprio lui "a mettere la borsa al dott. FALCONE. Di tali pericolose "vanterie" il collaboratore aveva informato il BIONDINO, il quale, visibilmente irritato, aveva censurato detto comportamento, pericolosamente imprudente oltre che contrario ad ogni regola mafiosa". (10ff 33-34; 133-134 sub II fondo)

Orbene, secondo il P.G., evidente era la illogicità della motivazione nella parte in cui considerava insufficiente la chiamata "de relato" di Francesco Onorato perché **unica fonte**, quando dallo stesso testo del provvedimento risultava che - già in I grado - **le fonti di accusa a carico di Angelo Galatolo erano almeno due**, considerato che alle dichiarazioni dell'Onorato dovevano aggiungersi quelle di Vito Lo Forte il quale "aveva riferito di aver ricevuto nel dicembre 1989, mentre si trovava agli arresti domiciliari, la visita di Angelo Galatolo con cui aveva partecipato nell'aprile del 1989 all'omicidio di tal Matteo Corona. Il Galatolo con il quale avevano, tra l'altro, affrontato

l'argomento relativo alla vicenda per cui era processo, aveva detto che era stato proprio lui, insieme ad altri, a collocare la bomba". (leg. 38, 143-144 sub.)

Rileva, in proposito, il P.G. ricorrente che poteva ritenersi certo – alla luce del riscontro incrociato offerto dai due propalanti – che Angelo Galatolo si era attribuito il ruolo di collocatore dell'ordigno, in più di un'occasione suscitando persino la preoccupazione dello stesso Onorato, incaricato dal Biondino di far tacere il ragazzo per evitare di esporre gli altri correi al pericolo di essere individuati. Rileva, pertanto, il P.G. l'errore della Corte di Assise di Appello allorquando ritiene che all'asserita confessione stragiudiziale del Galatolo Angelo a Vito Lo Forte non poteva attribuirsi alcuna concreta rilevanza probatoria **in assenza di qualsiasi riscontro esterno individualizzante.**

Evidenzia, infine, il P.G. ricorrente che – preso atto del contenuto della motivazione nella parte relativa alla specifica posizione del Galatolo Angelo – balzava all'evidenza la totale obliterazione del contributo offerto dal Baldassarre Ruvolo con specifico riguardo non soltanto al ruolo in quel periodo rivestito da Angelo Galatolo e dalla particolare vicinanza criminale con lo zio Vincenzo Galatolo, ma anche e soprattutto con la conclamata presenza a bordo dell'imbarcazione di Enzo Alicata lo stesso giorno della scoperta dell'ordigno. Ritiene il P.G. che l'episodio narrato dal Ruvolo – che la stessa Corte considerava conforme al vero – doveva essere considerato come riscontro positivo individualizzante per cui la motivazione della sentenza risultava viziata da manifesta illogicità nella parte in cui la confessione di

Angelo Galatolo a Lo Forte e le notizie raccolte da Francesco Onorato – pur risultando confortate da un rilevante elemento di riscontro esterno, (la presenza proprio del Galatolo Angelo, poche ore dopo la scoperta dell'ordigno, insieme ad altri correi ritenuti responsabili della strage), ed in condizioni di tempo e di luogo particolarmente significative – venivano indicate come prive di *“qualsiasi riscontro”*. Non avendo, quindi, la Corte di Assise di Appello, sviluppato su tale punto nodale alcun argomento in motivazione, si rendeva necessario l'annullamento della sentenza con rinvio ad altro Giudice di merito per nuovo esame sul punto.

Per tutti i motivi sopra esposti, il P.G. presso la Corte di Appello di Caltanissetta chiede che questa Suprema Corte di Cassazione voglia annullare parzialmente la sentenza impugnata con riferimento alla disposta conferma dell'assoluzione pronunciata in prime cure nei confronti degli imputati Vincenzo ed Angelo Galatolo con rinvio innanzi alla Corte di Assise di Appello di Catania per nuovo giudizio nei confronti dei suddetti imputati.

Osserva questa Corte di legittimità che il ricorso del P.G. è fondato e, come tale, va accolto con conseguente declaratoria di annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'assoluzione di Galatolo Vincenzo e Galatolo Angelo

LA POSIZIONE DI GALATOLO VINCENZO

Va, innanzitutto, evidenziato come la Corte di Assise di Appello sia nuovamente incorsa nel medesimo errore, prima rilevato, in ordine ai criteri di valutazione delle dichiarazioni rese da imputato di reato ~~com~~esso (art. 192 III com. c.p.p.) allorquando ha affermato che le *“dichiarazioni dell’Onorato, in merito alla riunione in casa di Mariano Tulliuo Troja, cui avrebbe partecipato Galatolo Vincenzo, pur dettagliate e circostanziate, non avevano ricevuto sul punto l’avallo di riscontri tali da contribuire alla formazione della prova”*.

Va qui, in proposito, ribadito che la credibilità e attendibilità estrinseca dell’affermazione del collaborante non va ricercata in elementi che confermino il mero dato fattuale della “riunione”, bensì in circostanze da cui desumere che in quella riunione operativa diretta ad organizzare l’azione criminosa sia stata adottata la decisione di porre in essere un attentato nei confronti del dr. Falcone, siano state decise le modalità di organizzazione dell’attentato medesimo con suddivisione dei ruoli per ciascun partecipante alla decisione; andando così alla ricerca di riscontri individualizzanti costituiti da singoli comportamenti dimostrativi che quella decisione è stata presa, è stata sviluppata e portata a compimento.

L’errore di diritto in cui è incorso il Giudice di II grado determina la erroneità dell’affermazione – su cui viene sostanzialmente basata l’assoluzione del Galatolo Vincenzo – secondo cui *“le principali fonti di accusa nei confronti dell’imputato sono ravvisabili essenzialmente nelle dichiarazioni dei due*



collaboranti Lo Forte e Siino (peraltro non idonee a corroborarsi a vicenda, attesa la diversità delle circostanze riferite), che, per motivi già ampiamente esposti, non possono costituire elementi di prova certa in assenza di riscontri” (pag. 213 sent. II grado).

E tale ultima affermazione non solo è erronea, quanto si pone decisamente in contrasto con la precedente secondo cui “per ciò che concerne la chiamata di ^(omoneo) correo del collaborante nei confronti dei due impuntati Angelo ed Enzo Galatolo, deve ritenersi che la unicità di tale fonte, pur apparendo solidamente ancorata ai dettagli riferiti ed alla generale coerenza del narrato, non consenta uno sviluppo valutativo tale da farlo assurgere a ruolo di prova ex art. 192 3° comma c.p.p.” (Laqg 103-134 sent. II° grado)

Il Giudice del rinvio dovrà, invece, valutare la attendibilità estrinseca delle seguenti dichiarazioni dell’Onorato: a) quelle relative alla “riunione operativa per organizzare l’azione criminosa”, b) quelle prima riportate, relative ai sopralluoghi nei quali aveva incontrato il Galatolo Vincenzo il quale, peraltro, lo aveva messo in guardia affinché evitasse di far passare i familiari lungo la strada dell’Addaura perché doveva “saltare la bomba”; e ciò dovrà fare prendendo in considerazione tutti gli altri singoli fatti – movente, regola mafiosa della territorialità, (attesa la posizione di Galatolo Vincenzo quale referente mafioso e controllore del comprensorio dell’Acquasanta ove era avvenuto l’attentato), episodi narrati da Lo Forte Vito, da Siino Angelo e Ruvolo Baldassarre (tutti in precedenza riportati) – ed il loro insieme non in



modo parcellizzato, come, peraltro, effettuato dalla Corte di Assise di Appello, e avulso dal generale contesto probatorio, ma con esame globale, pervenendo ad una valutazione unitaria della prova, onde giungere, in un senso o nell'altro, alla verità processuale, e ciò in applicazione dei principi giurisprudenziali più volte affermati da questa Suprema Corte in tema di valutazione della prova indiziaria (obbligo del Giudice di prendere in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme non in modo atomizzato o avulso da tutto il contesto probatorio, bensì attraverso l'esame globale unitario dei vari elementi indizianti ed attraverso la valutazione unitaria del contesto).

LA POSIZIONE DI GALATOLO ANGELO

Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine alla posizione di Galatolo Angelo avendo la Corte di II grado, anche in questo caso, omesso di procedere all'esame globale ed unitario dei vari elementi indizianti. In proposito, vanno, innanzitutto, rilevati l'errore e la contraddittorietà della motivazione (censurati dal P.G. ricorrente), laddove la Corte afferma che *"la chiamata di correo del collaborante Onorato nei confronti dell'imputato Galatolo Angelo - pur apparendo solidamente ancorata ai dettagli riferiti e alla generale coerenza del narrato - non consentiva, data la unicità della fonte, uno sviluppo valutativo tale da farlo assurgere a ruolo di prova ex art. 192, 3° comma c.p.p."* (pagg. 133 - 134 sent. II grado), mentre, in realtà, come correttamente osserva il P.G. ricorrente, le fonti di accusa a carico di Galatolo Angelo erano



“almeno due”, considerato che, alle dichiarazioni dell’Onorato, (riportate retro a pag. 34 – 36 e 80 – 81 e relative ai sopralluoghi nei quali aveva incontrato il Galatolo Angelo e alle confidenze ricevute dai suoi fratelli), andavano aggiunte quelle del collaborante Lo Forte secondo il quale il Galatolo, come già si è evidenziato, si era attribuito il ruolo di colui che aveva collocato l’ordigno. Sicché, proprio quella giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di confessione extragiudiziale invocata – ma non del tutto a proposito attesa la decisione adottata – dalla Corte di II grado, imponeva al Giudice di valutare, in concreto, ed alla luce dei riscontri acquisiti agli atti, la conformità al vero di tale dichiarazione confessoria, al pari di qualsiasi altro elemento rassegnato dai dichiaranti. Sicché, ancora erronea risulta essere l’ulteriore affermazione dei Giudici di appello secondo cui *“alla asserita confessione stragiudiziale del Galatolo Angelo al Lo Forte, non può attribuirsi alcuna rilevanza probatoria. Infatti, la necessaria operazione di verifica, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, in assenza di qualsiasi riscontro esterno individualizzante, non può che concludersi negativamente proprio per la qualità della fonte originaria”*. (Def 224 sub II fine)

Ed ha, ancora, errato la Corte di II grado quando, nel procedere alla valutazione della specifica posizione del Galatolo Angelo, (da pag. 219 a pag. 223), ha ommesso del tutto di considerare nel contesto unitario degli indizi, le dichiarazioni del Ruvolo, (riportate retro a pagg. 71 - 72) dopo aver in precedenza, “sic et simpliciter”, affermato che *“le circostanze narrate dal*



collaborante – al di là dell'unico contatto determinato dalla coincidenza cronologica – non offrono in realtà alcun supporto all'accertamento dei fatti essendo riferibili a vicende che, neppure astrattamente, possono ricollegarsi, con assoluta certezza, al fallito attentato, non essendo stato adeguatamente provato, come del resto escluso motivatamente dai primi Giudici, che l'ordigno sia stato sistemato con uso di motoscafi” (pag. 147, sent. II grado).

Spetterà naturalmente al Giudice del rinvio valutare le ammissioni del dichiarante Lo Forte – che sostiene di aver appreso direttamente dall'esecutore di un delitto della di lui partecipazione al fatto criminale – unitamente agli altri indizi, (dichiarazioni dell'Onorato e del Ruvolo), che devono avere i prescritti requisiti della certezza, della precisione e della concordanza, oltre che essere, naturalmente, individualizzanti.

Il Giudice del rinvio dovrà, quindi, in conformità dei principi più volte affermati da questa Suprema Corte, non limitarsi ad una mera considerazione del valore autonomo dei singoli elementi probatori, ma pervenire a quella valutazione unitaria della prova che è principio cardine del processo penale.

La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata, con rinvio, limitatamente alla assoluzione degli imputati Galatolo Vincenzo e Galatolo Angelo e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di Assise di Appello per nuovo giudizio sul punto.

Gli imputati Madonia Antonino, Biondino Salvatore, Riina Salvatore e Onorato Francesco vanno condannati in solido al pagamento delle spese

processuali ed il Riina, il Biondino e l'Onorato anche al versamento della somma di € 600,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Il Riina, il Biondino, il Madonia e l'Onorato vanno, altresì, condannati alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili Maria Falcone, Anna Falcone e Carla Del Ponte che liquida in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 845,50 per spese, oltre IVA e C.P.A.

P. Q. M.

La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, annulla la sentenza impugnata nei confronti degli imputati Galatolo Vincenzo e Galatolo Angelo e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Assise di Appello di Catania. Rigetta il ricorso di Madonia Antonino, e dichiara inammissibili i ricorsi di Biondino Salvatore, Riina Salvatore e Onorato Francesco. Condanna i predetti, in solido, al pagamento delle spese processuali ed il Riina, il Biondino e l'Onorato anche al versamento della somma di Euro 600,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Condanna il Riina, il Biondino, il Madonia e l'Onorato alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili Maria Falcone, Anna Falcone e Carla Del Ponte che liquida in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 845,50 per spese, oltre IVA e C.P.A.

Così deciso in Roma, alla P.U., del 6 maggio 2004.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Dr. Antonio Esposito)

Francesco Morelli)

